

Decreto n. 11/19



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. 59/19 M.P.

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fabio Roia	Presidente relatore
dott. Veronica Tallarida	Giudice
dott. Ilario Pontani	Giudice

nel procedimento di prevenzione nei confronti di:

CEVA LOGISTICS ITALIA SRL a socio unico in persona del legale rappresentante con sede legale ad Assago (MI) frazione esercitante l'attività di trasporto terrestre, aereo e ferroviario di merci e cose;

assista e difesa dal difensore che si nomina d'ufficio avvocato Francesca Buratti con studio in Milano via Andrea Maffei 1 con facoltà di nominare difensore di fiducia;

Nel quale deve considerarsi terzo nel procedimento in quanto socio unico Ceva Logistics Holding Italy s.p.a in persona del legale rappresentante con sede in Assago (MI) frazione

letta la richiesta depositata in data 9 aprile 2019 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano richiedeva l'amministrazione giudiziaria della Ceva Logistics Italia srl ai sensi dell'art. 34 D. Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017;

in assenza di contraddittorio ha emesso il seguente

DECRETO

1) Premessa in diritto.

L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34 c. 1 D.Lvo 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, ha come presupposto specifico, rispetto alla ipotesi tradizionale di ricorso all'istituto, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad "elementi") per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività: delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione; ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies* c. 1 del d.l. 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla l. 7.8.1992, n. 356, delitto assistenza agli associati ex art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche *ex art. 640-bis c.p.*; delitto di associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.* finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603-bis c.p.*; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.).

Nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito, mentre, per l'applicazione dell'istituto, il comma 2 dell'art. 34 d.lg. n. 159/2011 presupponeva un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi probatori, seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, comunque idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario, che una determinata attività economica svolge rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure di prevenzione. Non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate. L'applicazione dell'istituto non presuppone né che l'attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto. Unico presupposto negativo previsto dalla norma è l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti, così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.

La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.

Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione *ex art. 34* è stato ritenuto proprio da questo Tribunale (T Milano, 23.06.2016, NoloStand spa) « che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici. In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi. In tale perimetro interpretativo, qualora la società abbia effettivamente l'obiettivo

di perseguire un risanamento a prescindere dall'analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell'illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale e cioè con l'Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti di lavoro con soggetti che operino nel mondo articolato dell'illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi. In altri termini l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di *governance* aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale ».

La necessità di individuare un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore, perimetro che necessariamente deve rimanere nell'ambito del rimprovero colposo sconfinandosi, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l'espansione della economia illegale, in fattispecie di natura concorsuali o comunque di favoreggiamento all'attività criminale, risiede in una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione la quale tende a comprimere comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito, e ciò con particolare riferimento alla decisione della Corte costituzionale che con la sentenza del 29.11.1995, n. 487 aveva, in tema di valutazione dell'istituto allora denominato sospensione temporanea, evidenziato come non si potesse comprimere il libero esercizio dell'attività imprenditoriale in una presenza di un regime di "sostanziale incolpevolezza".

Il legislatore della riforma ha inteso invece ridefinire completamente l'istituto del « Controllo giudiziario delle aziende » disciplinandolo come misura di prevenzione autonoma, con l'inserimento di un articolo 34-*bis* nella struttura del codice antimafia, e sganciandolo, almeno parzialmente, dalla misura dell'amministrazione giudiziaria con il quale si rapportava unicamente come possibile esito qualora il tribunale non avesse disposto, all'esito del periodo di intervento, la revoca totale della misura o la confisca dei beni frutto di attività illecite o di reimpiego di provviste inquinate.

Nella nuova formulazione il controllo giudiziario delle aziende *ex art. 34-bis*, strutturato con un catalogo di prescrizioni di orientamento per il tribunale il quale "può" imporre una serie di condotte nei confronti del gestore dei beni aziendali oppure nominare un giudice delegato ed un amministratore giudiziario al quale può indicare, fra le altre prescrizioni, di « assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi », intervenendo dunque in maniera più mite ma maggiormente aderente alle esigenze specifiche di bonifica aziendale, rappresenta una misura da adottare, in applicazione di un evidente principio di proporzionalità ordinamentale, quando l'infiltrazione non abbia contaminato in maniera diffusa l'impresa e sia facilmente sterilizzabile.

Ed invero la stessa formulazione letterale dell'art. 34-*bis* c. 1 del testo di riforma, che stabilisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto completamente rivisitato, richiama la categoria dell'« occasionalità » dell'agevolazione prevista dall'articolo 34 c. 1 del codice antimafia nella nuova versione con ciò invitando il tribunale della prevenzione, il quale può agire anche d'ufficio e quindi in assenza di un impulso da parte dell'organo tradizionalmente proponente, a valutare con attenzione il livello di compromissione della struttura societaria per scegliere, sempre secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, lo strumento preventivo più adatto e maggiormente efficace alla risoluzione del problema. Da questo punto di vista si tratta di un intervento particolarmente apprezzabile sul piano della valutazione complessiva dei diversi interessi, fisiologicamente confliggenti, riguardanti la libertà dell'esercizio del diritto di impresa, l'interesse pubblico ad impedire che circuiti di illegalità infiltrati si nutrano delle risorse delle attività produttive parzialmente sane e la necessità che l'attività di impresa prosegua, seguendo un percorso efficace di (ri)legalizzazione, per il raggiungimento degli obiettivi produttivi e per la salvaguardia

del potenziale occupazionale.

Le sopra indicate coordinate interpretative sono state sempre seguite dal Tribunale di Milano in diverse procedure riguardanti sia la richiesta di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche ex art. 34 D.Lvo 159/2011 avanzate dalla Procura della Repubblica (cfr. decreti N.14/15 RGMP, 34/16 RGMP, N. 58/16 RGMP, N. 35/17 RGMP emessi, rispettivamente, nelle procedure contro S.N.C. GM Gomme, NOLOSTAND srl, FIERAMILANO spa, LIDL srl), sia nella fattispecie con la quale veniva richiesto ai sensi del comma 6 dell'art. 34 bis D.Lvo 159/2011 "il controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo art. 34 bis" (cfr. N. 75/18 RGMP FARMACIA FIDUCIARIA srl)

2) L'oggetto della richiesta.

L'organo proponente ha evidenziato:

* *"L'indagine della Procura di Pavia.*

In data 20 luglio 2018. il Gip presso il Tribunale di Pavia emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti di e altri in quanto gravemente iniziati per i reati di associazione per delinquere e sfruttamento del lavoro secondo la seguente incolpazione

1) delitto previsto e punito dall'art. 416 co. 1 e 2 c.p., per essersi tra di loro associati, nelle rispettive qualità sotto specificate, e con una precisa assegnazione di ruoli nella organizzazione del programma criminoso, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona, contro il patrimonio e di in materia fiscale e in particolar modo:

- *l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (603 bis co. 1 n. 1, co. 3 nn. 1, 2, 3, co. 4 n. 1) reclutando manodopera - in numero superiore a tre -, destinandola al lavoro presso lo stabilimento CEVA di Stradella in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e corrispondendo loro retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; violando reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; in totale dispregio alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- *dichiarazione infedele (4 D.Lvo 74/2000 per un ammontare di iva evasa pari a Euro 2.847.652) omessa dichiarazione (art. 5 D.Lvo 74/2000 per un ammontare di iva evasa pari a Euro 2.037.355) omesso versamento IVA (art. 10ter 74/2000 per un ammontare di Euro 655.372) indebite compensazioni di imposta (art. 10-quater n° 2 D. Lvo 10 marzo 2000, n. 74 per Euro 9.263.463) attraverso la sistematica compensazione di debiti previdenziali utilizzando crediti tributari inesistenti indicati nei modelli F24 presentati, per un ammontare complessivo pari ad almeno 14.803.842 Euro.*

a. *nella sua qualità di legale rappresentante delle società, .*

S.C.P.A., nonché nella sua qualità di amministratore di fatto di numerose società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento CEVA di Stradella ricoprendo il ruolo di capo della associazione, indiscusso "dominus" all'interno del sodalizio criminale, in grado di impartire direttive decisionali e gestionali agli altri membri dell'associazione, attorno al quale gravitano, con diverse mansioni, una pluralità di soggetti alle dirette ed indiscusse dipendenze dello stesso; impartendo precisi ordini ai sottoposti sulle modalità di gestione delle numerose società cooperative che compongono l'organizzazione, mantenendo direttamente e personalmente i rapporti con i

responsabili delle società committenti, decidendo, in prima persona le assunzioni, gli spostamenti del personale, i demansionamenti, i cambi di contratto, i compensi per lavoro straordinario dei lavoratori. Ordinando ai singoli sodali di reperire lavoratori da inserire, sistematicamente, negli assetti delle cooperative, garantendo quella continuità di prestazioni essenziale per fornire continuità al disegno criminoso; in particolare impartendo direttive ai principali "bracci operativi" nella gestione complessiva della mano d'opera presso CEVA

ed avvalendosi per la gestione amministrativa e contabile delle sorelle disponendo, grazie al contributo essenziale del commercialista i necessari "aggiustamenti" di bilancio, ed il "ciclo" delle fatturazioni delle società consortili, dei consorzi e delle società cooperative a lui direttamente o indirettamente riconducibili, avvalendosi per la gestione delle problematiche legali e sindacali dell'operato di occupandosi, in prima persona, quotidianamente del coordinamento delle attività e delle problematiche gestionali di natura ordinaria e straordinaria delle società consortili e delle società cooperative a lui direttamente o indirettamente riconducibili; in particolare tenendo i rapporti con gli istituti di credito ed i rappresentanti delle sigle sindacali, con i quali stabilisce rapporti di stretta sinergia grazie ai quali riesce sistematicamente a sedare le proteste dei lavoratori nei vari appalti dislocati nel territorio nazionale, autorizzando i pagamenti di società formalmente non a lui riconducibili, disponendo, di volta in volta, quali cooperative debbano uscire dai Consorzi per essere sostituite con altre.

b. - organizzatore della associazione - nella sua qualità di legale rappresentante del CONSORZIO che si colloca nell'organigramma del gruppo in posizione immediatamente sotto ordinata rispetto al Consorzio incaricata dal di provvedere alla gestione contabile del gruppo costruito attorno alla società e alle società direttamente e indirettamente consorziate (pagamenti, emissione di fatture etc), apportava, unitamente alla sorella un contributo causale determinante per il conseguimento degli obiettivi del sodalizio criminale, ricoprendo un ruolo di primo piano in seno allo stesso, ed in particolare: aderendo alle direttive del si coordinava con il contabile del sodalizio, al fine di dare attuazione al disegno criminoso, predisponendo e dando esecuzione agli artifici contabili strumentali alla realizzazione degli illeciti vantaggi fiscali per il consorzio e per le cooperative, in particolare eseguendo o facendo eseguire gli opportuni "aggiustamenti" di bilancio strumentali al conseguimento di ulteriori indebiti arricchimenti per i sodali in danno dell'Erario dello Stato; provvedendo in prima persona all'esecuzione dei versamenti bancari, pagamenti on line, intrattenendo rapporti diretti con gli istituti di credito; disponendo la creazione ed emissione di fatture in "ciclostile" aventi oggetto predefinito da utilizzare funzionalmente per gli scopi illeciti del sodalizio.

c. - organizzatore della associazione - nella sua qualità di legale rappresentante della Società consortile a r.l., che si colloca nell'organigramma del gruppo in posizione immediatamente sotto ordinata rispetto al Consorzio apportava, unitamente alla sorella un contributo causale determinante per il conseguimento degli obiettivi del sodalizio criminale, ricoprendo un ruolo di primo piano in seno allo stesso, ed in particolare: adoperandosi in prima persona, su precisa disposizione del per la tenuta della contabilità e, dunque, della realizzazione degli artifici contabili funzionali a consentire la sistematica evasione delle imposte; occupandosi, inoltre, di intrattenere i rapporti con i vari istituti di credito, qualificandosi con gli stessi come referente dei consorzi e delle cooperative intestate a prestanome; predisponendo e gestendo in prima persona la contabilità del gruppo, con particolare riguardo alla fatturazione fittizia che la stessa si occupa di creare in "ciclostile", con "oggetto predefinito" da utilizzare per la commissione delle ulteriori fattispecie delittuose; aderendo alle direttive del si coordinava con il contabile del sodalizio, al fine di dare attuazione al disegno criminoso, predisponendo e dando esecuzione agli artifici contabili strumentali alla realizzazione degli illeciti vantaggi fiscali per il consorzio e per le cooperative, in particolare eseguendo o facendo eseguire gli opportuni "aggiustamenti" di bilancio strumentali al

conseguimento di ulteriori indebiti arricchimenti per i sodali in danno dell'Erario dello Stato; in particolare, provvedendo, in caso di necessità, ai cambi delle denominazioni societarie, allo spostamento della sedi legali, all'avvicendamento dei prestanome e/o legali rappresentanti delle stesse e la cessazione e/o la loro messa in liquidazione.

- d. - organizzatore della associazione - nella sua qualità di legale rappresentante delle società, tra le altre, , SOCIETA' CONSORTILE ARL", che si colloca nell'organigramma del gruppo in posizione immediatamente sotto ordinata rispetto al Consorzio nonché nella sua qualità di amministratore di fatto di altre cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento CEVA di Stradella, apportava un contributo causale determinante per il conseguimento degli obiettivi del sodalizio criminale, ricoprendo un ruolo di primissimo piano in seno allo stesso, ed in particolare: adoperandosi, anche attraverso ordini ai sottoposti, tra cui in primis affinché venissero messe in atto le disposizioni e gli ordini del provvedendo in prima persona al reperimento di soggetti prestanome complacenti cui far costituire un non meglio precisato numero di cooperative, strumentali e funzionali alla realizzazione del disegno criminoso; occupandosi in prima persona di individuare e gestire i prestanome da nominare legali rappresentanti e/o soci delle società cooperative o consortili create ad arte per le finalità criminose dell'associazione; provvedendo alla costituzione prima, ed alla messa in liquidazione poi, delle varie società cooperative riconducibili al sodalizio, occupandosi di tutte le varie incombenze relative al loro "ciclo vitale": cambio amministratore, nomina soci, spostamento della sede legale, costituzione (anche postuma e fittizia) dei libri sociali obbligatori.
- e. - partecipe della associazione - quale membro attivo, cosciente e consapevole, dell'organizzazione criminale cui appartiene, nella sua qualità di amministratore di fatto delle società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento CEVA di Stradella, apportando un contributo causale di determinante rilevanza al sodalizio criminale, pur non rivestendo alcuna carica formale all'interno delle società cooperative usate dal sodalizio per i propri scopi illeciti, risultando il "referente operativo", dunque l'amministratore di fatto, delle citate società cooperative. Eseguendo pedissequamente gli ordini del e rapportandosi con gli altri sodali nella medesima posizione, in particolare con riguardo allo spostamento delle sedi legali delle cooperative gestite, nonché dei lavoratori ad esse assegnati, da Milano al centro-sud Italia, come accaduto a seguito dell'intervento della polizia giudiziaria operante presso lo stabilimento "CEVA" di Stradella.
- f. - partecipe della associazione - quale membro attivo, cosciente e consapevole, dell'organizzazione criminale cui appartiene, nella sua qualità di amministratore di fatto di società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento CEVA di Stradella, apportando un contributo causale di particolare rilevanza per il sodalizio criminale, pur risultando formalmente mero socio lavoratore della società cooperativa , amministra, aderendo agli ordini del e rapportandosi con gli altri sodali nella medesima posizione, in particolare le società a lui "assegnate", garantendo al sodalizio la necessaria continuità di esercizio. Gestendo le cooperative ad esso assegnate sotto ogni aspetto amministrativo/logistico, in particolare eseguendo il trasferimento dei soci-lavoratori dalle sue cooperative ad altre del gruppo; i cambi di livello del personale; lo spostamento delle sedi legali delle cooperative presso indirizzi inesistenti; selezionando personalmente i soci-lavoratori da inserire all'occorrenza. Concordando, con il gli aggiustamenti da eseguire al bilancio delle proprie cooperative, a protezione delle stesse.
- g. - partecipe della associazione - quale membro attivo, cosciente e consapevole, dell'organizzazione criminale cui appartiene, agendo quale referente operativo del nella sua qualità di amministratore di fatto di società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento CEVA di Stradella, adoperandosi, anche attraverso ordini ai sottoposti, tra cui in primis e dal ai quali impartisce le direttive operative idonee a garantire la necessaria

continuità di esercizio, funzionale agli scopi del sodalizio criminale., affinché venissero messe in atto le disposizioni e gli ordini del

h. *- organizzatore della associazione -*, nella sua qualità di titolare della ditta individuale *esercente l'attività di "servizi forniti da dottori commercialisti"*, riveste un ruolo determinante di contabile in seno al sodalizio capeggiato da *apportando un contributo causale fondamentale per il perseguimento degli obiettivi del sodalizio, con particolare riguardo alla creazione di provviste economiche di rilevante entità in danno dell'Erario dello Stato, attraverso artifici documentali in grado di eludere il pagamento delle imposte; strumentalizzando a fini illeciti la propria professionalità, poneva in essere artifici contabili per perseguire e concretizzare il progetto criminoso; gestendo, presso il proprio domicilio fiscale in Milano via* *e presso il luogo di esercizio dell'attività in Milano Piazza*

le sotto indicate società consortili intestate a prestanome (pur non essendo il tenutario delle scritture contabili), di fatto gestite da *e dai suoi sodali:*

CONSORZIO *- Milano, Piazza* *- Milano, Piazza*
- Milano, Via

Milano, Piazza *- Milano, Piazza*
CONSORZIO *- Milano, Piazza* *- Milano, Piazza*

SOC. COOP. *- Milano, Piazza*
COOP. *- Milano,* *SOC. COOP - Milano, Piazza*
- Milano, Piazza

SOC. COOP. *- Milano, Piazza*

escogitando gli artifici ed i raggiri in grado di proteggere gli assetti societari, creati ad hoc, in particolare garantendo il rapido avvicendamento della ragione sociale nonché degli amministratori e dei soci - veri e propri prestanome -, provvedendo ad aggiustare i bilanci delle varie società consortili e cooperative al fine di limitare le perdite al di sotto della soglia di punibilità ("abbassare il penale") o ridurre le perdite in modo tale da poter chiudere, comunque in perdita, ma senza destare sospetto. Consentendo al sodalizio l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti attraverso la predisposizione dei relativi modelli F24. Curando in prima persona gli interessi e le problematiche del sodalizio anche per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ed in particolare qualificandosi come rappresentante della società anche dinanzi alla polizia giudiziaria

i. *- partecipe della associazione - quale membro attivo, cosciente e consapevole, dell'organizzazione criminale cui appartiene, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio legale e delle relazioni sindacali e industriali della società* *l'indagata mette a disposizione del sodalizio, la propria competenza in materia legale.*

Apportando un contributo causale determinante per il perseguimento degli obiettivi del sodalizio criminale, funge da ago della bilancia nei rapporti tra datore di lavoro e sindacati e, su precise disposizioni del *partecipa attivamente alle riunioni sindacali raggiungendo sistematicamente accordi subiti passivamente dalla controparte, afferenti in particolare a passaggi di livello, licenziamenti e comunque questioni relative alle posizioni dei soci-lavoratori. Eseguendo,*

pedissequamente, gli ordini impartiti dal *si occupa quindi di controllare e sedare ogni forma di protesta dei soci-lavoratori, al fine di non arrecare pregiudizio, sotto qualsiasi forma, al disegno criminoso.*

j. *- partecipe della associazione - quale membro attivo, cosciente e consapevole dell'organizzazione criminale cui appartiene, direttamente sottoposto nella gerarchia del gruppo al* *nella sua qualità di legale rappresentante di numerose società cooperative fornitrici di mano d'opera presso lo stabilimento CEVA di Stradella, apportando un contributo causale determinante per il perseguimento degli obiettivi del sodalizio criminale Coadiuvando, quale braccio operativo, il* *nella gestione del sito "CEVA" di Stradella, occupandosi personalmente, periodicamente, dello svuotamento delle cooperative con contestuale transito dei soci-lavoratori presso altre neo costituite, nonché dello spostamento delle sedi legali delle società cooperative,*

premirandosi, in particolare, di accompagnare i legali rappresentanti di turno presso lo studio notarile

k. *partecipa della associazione - quale membro attivo, cosciente e consapevole, dell'organizzazione criminale cui appartiene, apportando un contributo causale determinante all'esecuzione del disegno criminoso, operando in esecuzione degli ordini impartitigli dal assumendo il ruolo di interfaccia tra i soci-lavoratori di alcune cooperative operanti presso il sito CEVA di Stradella,*

Soc. Coop ed il stesso, per la risoluzione di problematiche riguardanti il personale. Occupandosi di risolvere, sul nascere, questioni relative ai rinnovi contrattuali ed alla corresponsione degli assegni familiari, nonché del pagamento dei fornitori. Eseguendo passivamente gli ordini del con riguardo alle condizioni economiche da attribuire ai soci-lavoratori.

l. *partecipa della associazione - quale membro attivo, cosciente e consapevole, dell'organizzazione criminale cui appartiene, apportando un contributo causale determinante all'esecuzione del disegno criminoso, operando, al pari del si colloca gerarchicamente sotto la figura del assumendo il ruolo di interfaccia tra i soci-lavoratori di alcune cooperative operanti presso il sito CEVA di Stradella,*

stesso, per la risoluzione di qualunque problematica riguardante il personale. Eseguendo passivamente gli ordini del con riguardo alle condizioni economiche da attribuire ai soci-lavoratori. In Stradella ed altrove dal 2012 ed in attuale permanenza

2) Delitto di cui agli articoli 81 cpv., 603 bis co. 1 n. 1, co. 3 nn. 1, 2, 3, co. 4 n. 1 codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, nelle rispettive qualità di cui al capo 1 che precede, reclutavano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso lo stabilimento "CEVA" di Stradella in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; in particolare, corrispondendo ai lavoratori retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale ed in ogni caso comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, violando reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie in totale dispregio delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Con l'aggravante dell'aver reclutato lavoratori in numero superiore a tre. Commesso in Stradella (PV), luogo di reclutamento ed impiego dei lavoratori, dal 2012 in attuale permanenza.

L'attività di indagine trae origine da un'ispezione di carattere amministrativo d'iniziativa eseguita dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pavia, eseguita in data 4 aprile 2017 presso l'unità locale della CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. (esercente l'attività di magazzini di deposito e custodia per conto di terzi, con sede legale in Assago (MI).

sede operativa in Stradella (PV) Via

sita in Stradella (PV) via

In base a quanto accertato dagli operanti all'atto dell'accesso, CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l. ha avuto e ha in essere per la durata delle indagini tecniche un contratto di somministrazione di manodopera con la Società Consortile per Azioni. Nel corso dell'accesso eseguito in data 04.04.2017 è stato accertato che la forza lavoro presente presso "la Città del libro" di Stradella della CEVA risulta essere rappresentata principalmente da cooperative di lavoro che, con un avvicinarsi di consorzi interposti, fanno riferimento esclusivamente alla Società Consortile per Azioni" di cui l'indagato è il legale rappresentante. Infatti, la CEVA, per svolgere la propria attività lavorativa nel settore della logistica, utilizza manodopera fornita proprio dalla servizio che trova la giustificazione formale in

un contratto ad hoc stipulato tra le parti. La si presenta come una delle realtà più grandi nel territorio nazionale per l'outsourcing, stabilendo con il cliente un rapporto di partnership che consente l'approvvigionamento di manodopera specializzata principalmente nel settore della logistica. Quotidianamente la come riportato nel suo sito ufficiale, gestisce circa 10.000 dipendenti sull'intero territorio nazionale.

Tra i tanti clienti della risultano annoverati oltre alla CEVA LOGISTIC SRL, tra gli altri, TIM Spa, WIND Spa, JOHNSON & JOHNSON, BUFFETTI, LAVAZZA, DAIKIN, HENKEL, RCS, IL SOLE 24 ORE, e altri.

è il rappresentante comune di una rete tra imprese, denominata " costituita mediante la stipula di un "Contratto di rete", in data 23.12.2014 presso il notaio di Milano. Le imprese facenti parte della rete sono:

Ad un livello gerarchicamente inferiore si colloca la rete denominata costituita mediante la stipula di un "Contratto di rete", in data 06.07.2015 presso il notaio di Milano. I soggetti facenti parte della rete sono Consorzio rappresentante comune, Società Consortile a r.l., Società Consortile a r.l., Società Consortile a.r.l.. Il collegamento tra la rete è ottenuto attraverso la costituzione, in data 17.11.2015 presso il notaio di Milano, di una rete "cerniera", senza personalità giuridica, denominata. Rappresentante comune è il Consorzio il cui amministratore unico è la persona sottoposta ad indagini.

Il sistema è, quindi, incentrato sull'interposizione di numerosi soggetti giuridici legati tra loro tramite una serie di contratti a cascata ma il cliente o utilizzatore finale - CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l. - ha invece in essere un solo contratto ed un solo soggetto con cui interfacciarsi, la

La citata società consortile si avvale, sotto il profilo formale, di vari soggetti interposti, consorzi di cooperative, a loro volta costituiti appunto da cooperative. Prima della costituzione delle reti avvenute tra la fine del 2014 e nel corso dell'anno 2015, al vertice della struttura si poneva la SCPA, tra le cui società consorziate vi era la Soc. Coop.. Quest'ultima si avvaleva quindi delle prestazioni del del che, a loro volta, si avvalevano della forza-lavoro delle cooperative a queste consorziate.

Nel corso dell'accesso del 4 aprile 2017 sono state identificati ed escussi in atti a fini amministrativi ben 306 lavoratoti (si rinvia alle deposizioni allegate alla CNR) la maggior parte dei quali immigrati comunitari ed extracomunitari, soci-lavoratori di svariate cooperative di lavoro, intenti a prestare la propria attività lavorativa.

Dall'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione del primo accesso del 4 aprile 2017 è emerso un unico dato oggettivo: i lavoratori, con rotazione periodica, vengono assunti dalle numerose cooperative che si succedono e che operano nel sito di Stradella ma, pur cambiando continuamente e formalmente datore di lavoro, continuano di fatto a lavorare nel medesimo luogo, per le stesse persone fisiche e con i medesimi "referenti", che risultavano essere, a seconda delle diverse cooperative di riferimento, sempre

sebbene questi ultimi non fossero i legali rappresentanti delle cooperative. Nello stesso contesto gli operanti raccolsero le dichiarazioni rilasciate, tra gli altri, da Di assoluto interesse investigativo furono ritenute le dichiarazioni rese da quest'ultimo il quale, dopo una iniziale esitazione, riferì di essere amministratore interposto fittiziamente di tre cooperative: la e una terza cooperativa, anch'essa con nome denominazione

assunta di recente dopo una variazione dalla denominazione riferì altresì che
la forza lavoro delle tre cooperative viene richiesta direttamente dalla società consortile per azioni
contraente del contratto con CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l.

L'indagato effettivamente risulta essere o essere stato legale rappresentante di ben
ventidue diverse cooperative tra le quali:

riferì altresì: che tutte le cooperative sono riconducibili a
il quale è notaio ad operare sui conti correnti delle tre cooperative di cui egli
stesso sarebbe stato interposto nel tempo. Su disposizione di accese
tutti i conti correnti presso la filiale di Milano, della

Sempre per volere di costituì la seconda cooperativa
con atto stipulato presso il notaio di Milano. L'atto sarebbe stato sottoscritto e dunque la
cooperativa sarebbe stata costituita dallo stesso dalla di lui cognata e
dalla suocera che nulla hanno a che vedere con le attività di logistica. Con
dovizia di particolari aggiunse che la avrebbero percepito da

un compenso di 50 euro "per il disturbo perché si trattava di perdere pochi
minuti dal notaio". Le dichiarazioni del trovarono conferma dalle informazioni estrapolate
dagli atti costitutivi delle cooperative. Le cooperative Soc. Coop. (P.I. e

Soc. Coop. risultano infatti costituite entrambe presso il notaio di Milano da
un'altra cognata del e dal marito di questa,

non risulta aver partecipato alla costituzione di tali società ma è stata legale
rappresentante delle cooperative:

cooperative sempre riconducibili a ma operanti presso altri committenti. Le due
cooperative furono anche queste costituite presso il notaio la prima da

mentre la seconda da
ed è a queste che il facendo un po' di

confusione, si riferiva descrivendo le fasi di costituzione delle cooperative delle quali è o è stato
legale rappresentante. Quanto alle assemblee, riferì che i soci non vi partecipano mai se

non per delega, ma nessuno di questi ne era a conoscenza. Le deleghe non esistono, i soci sono del
tutto inconsapevoli sia delle riunioni, sia delle decisioni assunte, sia delle eventuali conseguenze
derivanti da quelle decisioni. ha poi delineato la struttura piramidale in capo alla quale

insistono i consorzi (Il ciclo dell'offerta
lavorativa presso il sito stradellino CEVA, secondo quanto riferito da funziona nel

seguito modo: CEVA LOGISTICS ha un contratto con che a sua volta richiede
forza lavoro alla a scendere cede lavoro, con delle procedure simili alle gare

d'appalto, ai tre consorzi. I consorzi a loro volta sono riconducibili ad una serie di soggetti che
interpongono amministratori di comodo al fine di scaricare su terzi le proprie responsabilità.

Secondo - su cui all'epoca non si disponeva di elementi apprezzabili sul piano penale -
relativamente alle imposte, sarebbe sistematico l'omesso versamento di una cospicua parte di tributi

non meglio specificati.

si presentò spontaneamente il giorno dell'accesso della G. di F. - 4 aprile 2017
- nella sua qualità di amministratore unico della cooperativa con sede in Aprilia (LT),

via L'esame di evidenziò la totale disconoscenza della realtà
patrimoniale e finanziaria del soggetto giuridico di cui è rappresentante legale. Peraltro

domanda, non fu in grado di riferire la compagine societaria in sede di costituzione della
cooperativa, nonché il numero dei dipendenti assunti e occupati. Secondo quanto riferito non

avrebbe mai disposto nemmeno dei dispositivi elettronici per effettuare operazioni in home banking,
infatti specificò che tale dispositivo sarebbe nella disponibilità del commercialista

peraltro mai emerso nel corso delle indagini -. Non seppe nemmeno riferire a quanto ammontava il
corrispettivo per la tenuta della contabilità da parte del commercialista. Quanto alla selezione del

personale, queste incombenze – riferì
sua persona di fiducia.

- risulterebbero in capo ad un dipendente, tale

L'11 aprile 2017 amministratore interposto di tre società cooperative, chiese telefonicamente di essere ricevuto dalla Guardia di Finanza, a cui confidò tutta la propria preoccupazione in relazione alle dichiarazioni rese il giorno dell'intervento, aggiungendo ulteriori elementi di contorno alle dichiarazioni rese in precedenza. In tale contesto gli operanti assunsero le dichiarazioni ex art. 351 c.p.p non disponendo all'epoca, di elementi da cui poter ricavare la propria responsabilità penale. " Sono molto preoccupato per la dichiarazione che ho reso a voi il giorno 7 aprile 2017 (ndr. le dichiarazioni furono rese il 4 aprile) presso la CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l. Nel 2012 ero messo male, ho dovuto spogliare casa per far mangiare la bambina vendendo tutti i suppellettili che avevo in casa. In quel momento mi sono trovato vicino lui mi ha aiutato e grazie a lui sto portando il pane a casa. Apparentemente mi ha fatto un favore e mi ha messo alla guida di tre cooperative, mi ha chiesto di assumere il ruolo di amministratore su tre cooperative. Ero consapevole di assumere il ruolo di amministratore di comodo delle società per conto di ma in quel momento non avevo alternative, mi trovavo in un reale e concreto stato di bisogno. A mia figlia avevano dato quarantotto ore di vita e mi fu molto vicino sul piano umano. Con il suo aiuto riuscivo a portare a casa delle somme importanti di denaro, ma la maggior parte delle somme che percepivo dovevo restituirle a Faccio un passo indietro rispetto alle mie relazioni con che conosco da quando ero piccolo in Calabria. Nel momento del bisogno, con una figlia piccola da mantenere, nel 2012 mi offrì la possibilità di lavorare in cooperativa con lui come operaio generico in varie società tra le province di Bergamo, Novara, Pavia e Milano. Successivamente nacque la mia seconda figlia nel 2014 a cui fu diagnosticata una grave malattia. mi fu molto vicino e, al fine di potermi permettere le cure a pagamento per mia figlia mi chiese di assumere il ruolo di amministratore di tre cooperative. Ero preoccupato e mi chiesi perché non assumesse direttamente tale ruolo in capo alla sua persona. Disse che aveva troppe cariche in altre cooperative e non poteva assumerne ulteriori. Lui mi disse in maniera tranquilla che, rispetto alle imposte, in questi casi, qualcosa si paga e qualcosa non si paga. Quindi era nocifica una sistematica evasione di imposte. E' una decisione posta in capo a è lui che decide quali imposte pagare e quali no. Lui mi disse che per qualsiasi problema avrebbe incaricato e retribuito un legale di sua fiducia per difendermi. Rispetto alle somme di denaro che ho percepito e che percepisco, l'accordo con è che una volta che mi accredito lo stipendio, un terzo resta a me e i due terzi devo restituirli in contanti a Per tale motivo mi ha consigliato di accendere un conto corrente personale presso la Banca di Credito Cooperativo di Nel sistema delle cooperative che ruotano sul sito della CEVA LOGISTICS di Stradella, il novanta per cento ha conti correnti presso quello sportello, dove c'è un funzionario di fiducia che si chiama non so il nome. dispone di tutti i consorzi al di sotto della rete e ha collegamenti diretti con è ben consapevole che in seno alle cooperative sono posti amministratori di comodo al fine di evadere le imposte e poter praticare prezzi più bassi ai committenti. Qualsiasi movimento di soldi deve passare sempre tramite Il regista contabile di molte cooperative è che ha studio a Milano piazza Molte cooperative negli ultimi mesi su disposizione di sono state trasferite di sede, passando da Milano a Cisterna di Latina. Anche le mie cooperative sono state trasferite su sua disposizione e ora io devo interfacciarmi con lo studio paghe 2000 di Latina. ""

Gli elementi emersi nel corso dell'attività amministrativa, intrapresa nei confronti della CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l., determinarono l'avvio di un'indagine di polizia giudiziaria d'iniziativa al fine di accertare la fondatezza delle dichiarazioni rese dalle persone sentite.

IL SISTEMA ASSOCIATIVO. Sulla scorta degli elementi emersi nel corso delle indagini, svolte d'iniziativa dalla Guardia di Finanza prima e su delega di questo ufficio successivamente, i promotori

e i membri dell'organizzazione nei cui confronti si procede ad indagini,

quali associati, con il concorso di soggetti compiacenti che sono stati fittiziamente interposti alla guida di cooperative, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di autorizzazioni e di appalti e comunque per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, hanno costituito e promosso un'associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti indicati nel capo di imputazione, oltre ad numerosi altri delitti in materia fiscale, per i quali non è prevista la misura cautelare, già accertati (art 4 e 5 D.lgs. 74/2000) ed ulteriori reati che potranno emergere una volta acquisita la documentazione fiscale (in particolare art 8 D. lgs 74/2000).

Il sistema fraudolento disvelato è articolato secondo il seguente meccanismo:

A) il consorzio S.C.p.A., rappresentante comune della rete che fornisce servizi di facchinaggio e movimentazione merci, si aggiudica le commesse offrendo condizioni economicamente vantaggiose in quanto utilizza personale "formalmente" in carico alle cooperative:

B) a livello intermedio si pone la rete di cui fanno parte i consorzi Società Consortile a r.l., Società Consortile a r.l. ed il CONSORZIO

che fungono da "soggetti filtro". Ai predetti consorzi appartengono le cooperative che materialmente operano presso il sito CEVA di Stradella, soggetti economici dotati di una struttura contabile-amministrativa che consente all'associazione criminale di operare sul mercato in maniera apparentemente lecita ma nella sostanza sono soggetti legati al da un vincolo di subordinazione, creati al fine di allungare la catena di comando e allontanare ogni sospetto dallo stesso dominus;

C) le cooperative di lavoro, mere "scatole vuote" rappresentate legalmente da prestanome di comodo, indicati di volta in volta dall'associazione criminale capeggiata da il più delle volte totalmente ignari di qualsiasi informazione contabile e commerciale riguardante il soggetto giuridico da essi stessi rappresentato, non ottemperano agli obblighi fiscali e al tempo stesso forniscono le fatture ed i documenti di costo che consentono ai consorzi di servizi di abbattere l'utile d'esercizio; D) le cooperative provvedono poi alla retribuzione dei soci lavoratori e, quando la loro posizione diventa "sospetta" agli occhi del Fisco, vengono messe in liquidazione, trasferite nel centro-sud Italia e abbandonate, ovvero vengono dichiarate fallite;

E) a questo punto, il "core business" prosegue, senza soluzione di continuità, con la creazione di nuovi soggetti giuridici, solitamente con la stessa denominazione, che a loro volta assumono il personale nel frattempo licenziato dalle vecchie cooperative, spesso ignaro del transito.

Lo schema societario messo in piedi, fatto di reti, consorzi e cooperative, è in realtà un unico soggetto economico facente capo al ma gestito inevitabilmente, considerata la complessità della struttura e il numero di soggetti economici interessati, con l'aiuto determinante di svariate figure, di cui si dirà in seguito, promotori e partecipanti all'associazione.

* Gli elementi in ordine all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis co. 1 n. 1, co. 3 n. 1, 2, 3 aggr. co. 4 n. 1 c.p.)

Nel corso delle indagini sono emersi elementi chiari, precisi e concordanti, relativi all'intermediazione illecita e allo sfruttamento dei lavoratori, al reclutamento di manodopera in numero superiore a tre -, destinata al lavoro presso la CEVA di Stradella in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle

organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; violando reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; in totale dispregio alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Tali elementi si desumono dalle sommarie informazioni rese dai lavoratori impiegati attualmente presso lo stabilimento CEVA di Stradella o ex lavoratrici.

* Emerge un quadro complessivo caratterizzato da intimidazione e minaccia che ha indotto molti lavoratori a rendere dichiarazioni reticenti per la paura di perdere il posto

operaia presso lo stabilimento stradellino di CEVA e addetta al reparto "picking", in data 14 aprile 2017 ha riferito, tra l'altro, quanto segue: ..OMISSIS.. Voglio collaborare, dico tutto, ma temo che mi lascino a casa per via di queste mie dichiarazioni. E' già successo con [redacted] che è stato lasciato a casa. Ogni giorno confido a mio marito che temo di essere lasciata a casa. In CEVA si applica una forma di ricatto "non detta". Formalmente nessuno ti impone di fare lo straordinario, ma se non lo fai c'è una elevata probabilità di essere lasciati a casa. ...OMISSIS... Ogni turno in media dura dodici ore, ...OMISSIS... Devo accettare necessariamente questo sistema perché ho due figlie da mantenere. Materialmente devo correre sempre, ho perso tutti i miei chili. Corro talmente tanto che mi scendono giù i pantaloni. In CEVA c'è una tensione elevatissima, ci sono dei miei colleghi che sono stati fatti ruotare su varie cooperative, poi passati all'agenzia [redacted] e successivamente lasciati a casa. Conosco una ragazza di nome [redacted] ...OMISSIS... Non poteva fare molte ore di straordinario in quanto ha la madre gravemente malata a casa. Era stata assunta tramite l'agenzia [redacted] di Lodi. Poi ha iniziato a circolare la voce in azienda che questa agenzia "costava troppo" e c'era l'intenzione di far entrare un'agenzia romena per abbattere i costi, [redacted] è stata lasciata a casa e come lei tante altre persone, soprattutto italiani. I primi ad essere stati lasciati a casa sono stati proprio i colleghi italiani. ...omissis... Siccome in azienda da alcune settimane si vedeva gente nuova girava voce che avremmo dovuto fare il colloquio con questa cooperativa romena se avessimo voluto rimanere a lavorare in CEVA. Nessuno ci ha mai formalmente obbligato, ma siccome alla scadenza ti lasciavano a casa per fare posto alla cooperativa romena, anche io mi sono recata in pausa pranzo a fare il colloquio con questo signore, che si chiamava [redacted] romeno anche lui. Al fine di chiarire meglio le modalità di passaggio da una agenzia interinale italiana a una cooperativa romena, decisi di attivare una registrazione vocale anche per capire meglio in un secondo momento quali fossero le condizioni che offriva la cooperativa romena. Apparentemente c'erano delle condizioni migliorative perché il contratto durava tre mesi piuttosto che una settimana come avveniva con la [redacted] di Lodi. Tuttavia c'erano delle altre condizioni che in realtà erano molto meno vantaggiose: licenziamento senza preavviso, mancato versamento di contributi in Italia, mancato accesso all'indennità di disoccupazione e altre condizioni meno vantaggiose. Nel corso di questo colloquio ad alcune persone che non hanno nazionalità romena, [redacted] proponeva di farsi una carta d'identità romena, così come avevano fatto altre persone che non avevano cittadinanza romena e rispetto alla mancanza di altri documenti suggeriva un autocertificazione.

[redacted] disse che aveva possibilità di assumere persone di altre nazionalità, come l'ucraina, a patto che avessero una carta d'identità romena o italiana. Tutti i miei colleghi quando sono stati intervistati da voi, il giorno del vostro intervento, hanno detto delle bugie per paura di perdere il lavoro. Loro, anzi noi, facciamo molte più ore di quanto vi è stato dichiarato quel giorno. Sul mio telefono ho ancora in memoria un file audio del colloquio di lavoro effettuato con [redacted] della cooperativa romena, la sottoscritta ed altri colleghi di lavoro

[redacted] ed un ragazzo marocchino di cui non ricordo né il nome, né il cognome. A vostra richiesta metto a disposizione il mio telefono per l'acquisizione del file audio originale

In merito alla registrazione effettuata dalla persona informata sui fatti si rappresenta che la p.g. in data 14 aprile 2017, ha acquisito formalmente la copia forense del citato file e sintetizzato il contenuto della conversazione. La conversazione è inerente alle selezioni del personale da parte di tale nato in Romania il 2.8.1967 e residente a Milano in Via Orti n. 17 ed alcuni soggetti lavoratori all'interno del sito CEVA. illustra ad alcuni lavoratori tra cui tale le modalità dell'ingaggio ed esplicita che, a fronte di un contratto di durata più lunga - tre mesi - sussistono minori garanzie per i lavoratori. Tuttavia prospetta delle condizioni economiche più vantaggiose, tanto da indurre alcuni lavoratori dell'agenzia interinale italiana di Lodi, a transitare con la propria agenzia interinale romena. Per tre interlocutori, un marocchino, una cubana e una ucraina, prospetta la possibilità di assunzione dopo che si siano procurati una carta d'identità dell'Unione Europea.

* I ritmi di lavoro risultano estremamente gravosi e gli straordinari sono in sostanza imposti sotto costante minaccia di licenziamento

nata a Palermo il .1997 e residente in Stradella (PV) Via Valle Badia n. 36, citata dalla ha riferito in data 19/04/2017, quanto segue: "...OMISSIS...Ho iniziato a lavorare presso la CEVA di Stradella tramite l'agenzia di lavoro di Lodi. Ho risposto ad una inserzione su internet. L'indomani mi hanno già chiamata e ho iniziato a lavorare il 23 novembre 2016 presso il reparto "picking". Il contratto prevedeva dei rinnovi settimanali ..OMISSIS..." "...OMISSIS.. I ritmi erano molto frenetici, nel corso del turno di servizio doveva correre per poter fare almeno 130 righe giornaliere. Le righe sono il sistema con cui veniva "misurato" il lavoro, Se facevi meno righe venivi lasciato a casa. I turni erano molto pesanti ed ero costretta a fare straordinario. Nessuno mi obbligava formalmente, tuttavia il capo reparto "picking" si arrabbiava se andavo via al termine del mio orario di lavoro oppure se facevo soltanto una o due ore di straordinario. Il turno lavorativo medio prevedeva regolarmente fino a dodici ore di lavoro. Molti erano costretti a farlo anche se non potevano farlo perché altrimenti sarebbero stati lasciati a casa. Io ad un certo punto non riuscivo a sopportare questi turni così pesanti anche perché purtroppo devo assistere mia madre, che ha difficoltà di deambulazione e usa la sedia a rotelle. Sono stata rinnovata fino alla prima decade di marzo di quest'anno poi mi hanno lasciato a casa "...OMISSIS.. Nel corso delle ultime settimane girava voce che dovevano far entrare una cooperativa romena in sostituzione della di Lodi. Avremmo dovuto fare tutti il colloquio con il signor di questa agenzia romena, altrimenti ci avrebbero lasciati a casa. Qualche giorno dopo il mio capo reparto ci disse di raggiungere negli spogliatoi questo signore romeno. Ci parlò della retribuzione e ci disse subito che i contributi non era sicuro che ci sarebbero stati versati in quanto avremmo dovuto richiederli in Romania. Ma non era sicuro del fatto che ci sarebbero stati riconosciuti anche in Italia. Ciò nonostante avrei accettato il lavoro perché proponeva un contratto di durata trimestrale. Del mio transito con la cooperativa romena non se ne fece più nulla perché questa anomalia dei contratti romeni che non so meglio descrivere fu fatta rilevare da una cooperativa o dai sindacati alla CEVA...OMISSIS.."

addeito alla linea "picking" sul sito di Stradella, escusso in data 19 aprile 2017 ha dichiarato quanto segue: "Ho iniziato a lavorare presso la CEVA di Stradella dopo aver lasciato il curriculum presso la portineria di questo stabilimento, nel dicembre 2014 tramite la cooperativa di Milano, di cui non conosco l'indirizzo. Il colloquio lo feci presso la sede di con tale signora. stessa la quale mi disse che mi avrebbero assunto per un periodo di un anno ma non direttamente. Mi avrebbero fatto assumere dalla cooperativa. Fui poi contattato da una signora della cooperativa che si chiama firmai il contratto ma non ricordo le modalità esatte. Da settembre 2016 mi hanno fatto transitare, previa firma di un altro contratto, con la società cooperativa avente partita IVA

..OMISSIS.. "" "" ..OMISSIS.. Attualmente sono il coordinatore della linea picking, che procede alla preparazione degli ordini da evadere. Io ho a disposizione un sistema informatico da cui rilevo quali sono gli ordini da evadere e successivamente decido quale ordine di priorità assegnare agli stessi. "" ..OMISSIS.. il mio datore di lavoro penso si chiami Penso sia lui perché è lui ad avermi fatto firmare il contratto con la In precedenza il mio datore di lavoro, per quanto riguarda la cooperativa era tale non so il suo cognome ma posso fornirvi il relativo numero di telefono: Con era il riferimento, invece con la . avente partita IVA il mio unico interlocutore è e dipendo da lui. In stabilimento le direttive le ricevo da dipendente della e responsabile del reparto "linea picking"..OMISSIS.. "" So che in azienda ci sono diverse cooperative e c'è, per quanto a mia conoscenza, un'agenzia di lavoro interinale, la di Lodi. In un passato recente sono stato contattato da capo area della il quale mi diede una lista in cui erano indicati i nominativi dei lavoratori impiegati nella mia linea da avviare al colloquio con una persona. Successivamente ho saputo che il colloquio era finalizzato al transito dei lavoratori dalla di Lodi alla un'agenzia interinale che nel frattempo ha iniziato a fornire manodopera esclusivamente romena nella linea picking. Tutti i lavoratori della dovevano transitare con l'agenzia così venni a sapere all'esito dei colloqui "" . "" ..OMISSIS.. Ogni lavoratore deve effettuare delle missioni giornaliera, che si misurano in righe. Ciascun lavoratore deve evadere centotrenta righe per ogni ora lavorativa. Ogni riga è una missione, ovvero in media il prelievo di poco più di due libri per ciascun minuto. Se il lavoratore non rende le centotrenta righe orarie richieste viene valutato da chi di dovere per scarso rendimento e quindi non viene rinnovato per scarsa produttività. ""

Rispetto ad alcune notizie comparse sugli organi di informazione nazionali in data 10 aprile, è stato escusso in atti ex art. 351 c.p.p. anche il sindacalista FILT CGIL

rispetto ad eventuali illecità ha riferito che: "" ..OMISSIS.. sicuramente la prima criticità riguarda le modalità di svolgimento ed affidamento della logistica in quanto il committente CEVA affida l'attività di logistica ad un CONSORZIO denominato che a sua volta con un sistema di rete lo sub affida ad altri consorzi che poi lo "sub affidano" a cooperative associate ai loro consorzi. In relazione al blocco dell'attività volevo precisare che non si tratta di blocco bensì di uno sciopero. In sede di confronto si è pervenuti con ad un accordo che prevede che a seguito di 5 rinnovi presso lo stesso sito il lavoratore debba essere trasformato a tempo indeterminato ""

* Anche la retribuzione è difforme rispetto alle ore effettuate ma accettata per paura di essere lasciato a casa- lavora 11 ore al giorno continue e anche di domenica senza giorno di riposo

Stralcio verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 11/07/2017 nei confronti di , nato in Romania il 93 e residente a Via

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, e conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	Adesso da quando lavoro con . la busta è corretta la somma che percepisco corrisponde alle ore che presto. Prima quando lavoravo per invece la busta paga non corrispondeva mai con le ore che avevo lavorato. Mi venivano pagate meno ore di quelle che facevo. Mancavano sempre un po di ore. Di questo non mi lamentavo più di tanto perché avevo

	<i>paura di essere lasciato a casa e quindi accettavo quello che mi veniva dato. Prima con la _____ mediamente percepivo 1200 - 1300 euro al mese. Adesso da quando lavoro con la _____ percepisco 1400 - 1500 euro al mese. Lo stipendio mi viene pagato con bonifico in banca presso la INTESA SAN PAOLO Filiale di _____.</i>
DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Prima con la _____ facevo tre ore al giorno di straordinario lavoravo sempre 11 ore al giorno e ogni tanto lavoravo anche di domenica. Non potevo dire di non voler fare ore di straordinario perché se mi rifiutavo rischiavo di essere lasciato a casa. Non potevo dire di no. mi faceva capire che era meglio per me se rimanevo a lavorare.</i>

Stralcio verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 11/07/2017 nei confronti di _____ nata in Romania il _____ 1993 e residente in Via _____

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>In media faccio circa 40 ore al mese di straordinario. Dipende tutto dal lavoro che c'è. In questo periodo visto che ci sono anche le ferie e c'è meno personale si fanno più straordinari. La stessa cosa succede nel periodo di Natale e nel periodo in cui inizia la scuola. Prima quando non ero ancora iscritta al sindacato e non avevo il contratto a tempo indeterminato in qualche modo mi costringevano a fare gli straordinari perché se mi rifiutavo mi facevano capire che non mi avrebbero rinnovato il contratto. Da quando ho il contratto a tempo indeterminato e da quando sono iscritta al sindacato mi viene chiesto se posso fermarmi per andare avanti con il lavoro. Posso rifiutarmi ma ho la sensazione che se mi rifiuto in qualche modo poi verrò punita. Ad esempio se non mi fermo quando mi viene chiesto se poi ho bisogno di un permesso non mi viene concesso nel giorno in cui mi serviva oppure chi si rifiuta di fare straordinari a volte viene spostato di reparto o viene fatto iniziare a orari diversi. Sembrano dei dispetti.</i>

Stralcio verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 11/07/2017 nei confronti di _____ nata in Moldavia il _____ 1994 e residente a Paullo (MI) via _____

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad _____
----------	---

	altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>Per quanto mi riguarda le ore che faccio mi sono sempre state pagate nella maniera corretta anche se quelle di straordinario mi vengono pagate come ore normali un pò di più di 7 euro. Anche le ore notturne mi vengono pagate come ore normali. Prima quando lavoravo con _____ c'erano problemi per il pagamento delle ore. Cioè il numero delle ore che mi venivano pagate era giusto ma non mi venivano pagate nel modo corretto infatti quelle di straordinario e quelle notturne erano pagate come quelle normali. Io non ho mai fatto proteste per questi errori perché non avendo il contratto a tempo indeterminato avevo paura che non mi rinnovassero il contratto. Per quanto riguarda gli straordinari prima di passare alla _____ con contratto a tempo indeterminato ero obbligata a farli perché se non li facevo potevano non rinnovarmi il contratto. Adesso dipende da me se li voglio fare oppure no.</i>
DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Ultimamente faccio solo 8 ore al giorno non faccio ore di straordinario. Prima quando avevo il contratto a tempo determinato che mi veniva rinnovato di tre mesi in tre mesi dovevo lavorare anche 10 ore al giorno altrimenti c'era il rischio che non mi rinnovassero il contratto. Adesso da quando ho il contratto a tempo indeterminato posso decidere se fare o non fare lo straordinario.</i>

* Lo straordinario era in sostanza coatto per evitare di subire ritorsioni quali cambiamento di reparto o orari di lavoro più duri

Stralcio verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 11/07/2017 nei confronti di _____ nata a _____ (Romania) il _____ 1989 e residente in via _____

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Faccio minimo 2 ore al giorno di straordinario. Dipende anche da quanto lavoro c'è. Attualmente nel mese di luglio dove c'è molto lavoro sto facendo due o tre ore al giorno di straordinario. Di fermarmi per fare straordinario mi viene chiesto dal mio responsabile di stabilimento che si chiama _____ lui è la persona che segue il _____ e la linea PIKING. Non sono obbligata a fare straordinario soprattutto adesso che ho il contratto a tempo indeterminato. Prima quando avevo il contratto a tempo determinato se mi veniva chiesto di fare straordinario ero in pratica obbligata a dire di sì. Adesso posso anche dire di no però non posso dire sempre no perché chi si rifiuta di fare lo straordinario che gli viene chiesto subisce delle penalizzazioni tipo viene spostato di reparto oppure gli vengono cambiati gli orari di lavoro.</i>

Stralcio verbale di altre sommarie informazioni redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
 , nato in Romania il 1996 e residente a Broni (PV) in via .

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Attualmente svolgo circa 20 ore di straordinario al mese. Attualmente non ci sono obblighi per lo svolgimento di ore di straordinario. Quando lavoravo per invece, svolgevo circa 50 o in alcuni casi 70 ore di straordinario al mese: le svolgevo per paura che non mi confermassero il contratto.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
 , nata in Moldavia il 1974 e residente in Via (MI)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Mediamente presto circa 20 ore di straordinario e non sono obbligata a renderle. Fino a dicembre, invece, erano praticamente obbligatorie.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
 , nato in Romania il 1984 e residente in Via
 (PV)

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>Quando ho iniziato a lavorare con la busta paga era di circa 900/1000 euro al mese ma in realtà mi faceva il bonifico di euro 1400/1500 euro mensili in base alle ore effettivamente fatte. Sapevo che le buste paga erano fatte a caso ma se volevo lavorare dovevo sottostare a queste condizioni. Con la busta paga ovvero da luglio 2016 quello che percepisco è relativo alle ore effettivamente svolte.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
 , nato a Lima il 1968 e residente a Milano via

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>In un mese faccio poche ore di straordinario. Da quando lavoro con la .</i>

	<i>Soc. Coop, sono libero di effettuare ore di straordinario senza obblighi; nelle 2 precedenti cooperative invece mi costringevano a fare ore di straordinario che, come già detto, mi venivano pagate in parte.</i>
--	---

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Romania il 1994 e residente a Via
(PC)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Mediamente presto circa 20 ore di straordinario e non sono obbligata a renderle. Fino a marzo invece, erano praticamente obbligatorie.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Romania il 1966 e residente a Via
(PV)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Mediamente presto circa 20-25 ore di straordinario al mese. In passato obbligavano a prestare ore di straordinario, non dipendeva dal sig. ma dai capi degli impianti. Adesso mi viene chiesto se voglio o posso restare a lavorare per qualche ora in più o il sabato.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Romania il 1986 e residente a Via
(PV)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Dal 2017 le ore di straordinario sono fissate con un tetto massimo di 20 ore mensili. Precedentemente al 2017 le ore di straordinario erano più di 200 mensili, le ore erano imposte con la minaccia del mancato rinnovo del contratto.</i>
DOMANDA:	In occasione della sua assunzione e/o in occasione della proroga del rapporto di lavoro Le sono state chieste denaro e/o altre utilità da parte di soggetti che possono aver condizionato l'assunzione e/o proroga del rapporto di lavoro?
RISPOSTA:	<i>No non mi è stato chiesto nulla. L'unico vincolo al rinnovo era la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario compresi i sabati e le domeniche.</i>

** Analogamente i lavoratori erano costretti a lavorare il sabato e la domenica e tante ore di straordinario non sempre venivano inserite in busta paga*

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Romania il 1996 e residente a Sant'Angelo
Lodigiano,

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Per la ho fatto tante ore di straordinario anche il sabato e la domenica ed ero obbligata. Le stesse venivano pagate come le ore normali ma non sempre comparivano sulla busta paga. Adesso, da quando lavoro per la decido io se effettuare straordinario e le ore effettuate vengono pagate correttamente.</i>

** Talora, sotto intimidazione i lavoratori devono accettare un contratto sulla carta part time ma in realtà full time con relativo omesso versamento dei contributi.*

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato a (CZ) il 1949 e residente a (PV), Via

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Faccio circa 20 ore di straordinario al mese. Non sono obbligato a farle, sono io che glielo chiedo. In passato, quando facevo il fattorino, ero obbligato.</i>
DOMANDA:	<i>Ha qualcosa da aggiungere?</i>
	<i>Sì, da circa un anno i contributi che mi vengono versati corrispondono effettivamente al periodo di lavoro prestato. Per i precedenti nove anni questo non avveniva perché nonostante facessi full time il mio contratto di lavoro era part time e mi venivano versati i contributi per le sole ore previste dal contratto e non per quelle realmente svolte. Con quello che mi hanno versato non posso neanche andare in pensione.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Romania il 1986 e residente a
(PV) in via

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>Io ho sempre effettuato molte più ore di straordinario di quelle previste per contratto. Quelle previste per legge erano inserite regolarmente in busta paga, quelle eccedenti le ore previste dal contratto venivano pagate con un altro bonifico ma senza che fossero inserite in busta. Fare lo straordinario era</i>

praticamente obbligatorio, Ho avuto maggiori tutele da quando mi sono iscritta a sindacato SICOBAS.

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Peru' il 1979 e residente a Via
Broni (PV)

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<u>Da quando sono con non ci sono irregolarità, con le precedenti cooperative le buste paga non erano regolari. Le buste paga indicavano meno ore di quelle che effettivamente lavoravamo. E non ci pagavano mai lo straordinario.</u>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Romania il 1984 e residente a (PC),
località

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<u>Ho iniziato dal mese scorso ad effettuare straordinario facendo circa 20 ore. Non sono obbligato a farle e mi posso astenere. Sino allo scorso anno ero obbligato a fare delle ore di straordinario ed a lavorare anche la domenica nel periodo scolastico.</u>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Marocco il 1968 e residente a Torino
(TO), ma di fatto domiciliato a Piacenza (PC) via

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<u>La mia attuale retribuzione mensile è di circa € 1.400,00, tale retribuzione coincide con la busta paga e con le ore effettivamente lavorate. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario. Per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa invece le buste paga non corrispondevano alle ore effettive, in busta paga erano segnate circa 30 ore lavorative mensili a fronte di 260 ore effettivamente lavorate. I pagamenti avvenivano con bonifico sul mio conto, questo ad eccezione del mese di luglio 2016 per il quale il pagamento è avvenuto in contanti. Per le prestazioni della cooperativa non mi sono state consegnate sei buste paga ed ad oggi neanche il CUD.</u>

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Per la _____ circa 20/25 ore mensili, che non sono obbligatorie. Per la _____ 60/80 ore mensili alle quali non si poteva rifiutare con la minaccia del mancato rinnovo del contratto.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di _____ nato in Repubblica Ceca il _____ 1982 e residente a Via _____ (PV)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Attualmente non effettuo nessuna ora di straordinario, ero obbligata nel periodo con cui ho lavorato per le cooperative</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di _____ nato in Romania il _____ 1983 e residente a _____ (PV) via _____

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Come detto faccio straordinario se c'è bisogno. Di solito me lo chiedono ma non mi obbligano. Parlo da quando sono con la _____ Prima con _____ e _____ era diverso. Prima non avevamo sindacati, non eravamo protetti, firmavamo contratti di 3 mesi. In pratica quelli che gestivano le cooperative ci obbligavano a fare straordinario anche sabato e domenica. Quando mi arrivava la busta paga erano indicate meno ore di straordinario di quelle che facevo ed erano pagate in maniera irregolare. Percepivo anche dei premi o dei rimborsi chilometrici che non facevo e servivano per retribuire lo straordinario men di quello che era previsto per quel tipo di lavoro. Io sono arrivato a prendere buste paga di 1.950 o 1.980 euro con 250 ore di complessive fatte, sia di giorno che di notte e nei festivi. Credo che mi abbiano pagato meno di quello che mi spettava.</i>
DOMANDA:	In occasione della sua assunzione e/o in occasione della proroga del rapporto di lavoro Le sono state chieste denaro e/o altre utilità da parte di soggetti che possono aver condizionato l'assunzione e/o proroga del rapporto di lavoro?
RISPOSTA:	<i>Non ho mai ricevuto richieste di denaro nelle varie esperienze con le cooperative che vi ho detto però posso dire che eravamo in pratica quasi costretti a fare tutte le ore che facevamo. Spesso erano indette riunioni dai capi del consorzio delle cooperative che lavorano nella CEVA che ci dicevano che se non lavoravamo quanto dicevano loro non ci avrebbero fatto rinnovare il contratto di lavoro. Per questo facevano i contratti di tre mesi in tre mesi. Io non ho mai avuto problemi e non ho mai ricevuto minacce però altri colleghi sono stati minacciati di non rinnovare il contratto.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
, nato in Ecuador il 1974 e residente a Via
(PV)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Prima della ... dovevamo fare obbligatoriamente lo straordinario altrimenti eravamo minacciati di restare a casa da parte dei vari responsabili dei reparti tra cui .</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata a Monza (MI) il 1971 e residente a (PV),
vicolo

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Ogni mese faccio circa 20-25 ore di straordinario. Lo straordinario è facoltativo. A tal proposito rappresento che essendo iscritta al sindacato mi sono sempre state riconosciute tutte le tutele e i diritti a me spettanti. Da quello che ho potuto rilevare dai colleghi, prima che arrivasse il sindacato in CEVA vi erano diffuse pressioni e abusi affinché le persone lavorassero per orari prolungati, ad esempio dalle 7 di mattina alle 19 ed anche oltre. Ho sentito anche di persone costrette a lavorare di sabato e domenica per più volte consecutive. Questo accadeva ai lavoratori non iscritti al sindacato. Immagino che gli orari effettivamente prestati dai lavoratori siano rilevabili dai dati del sistema di timbratura, unico in azienda per tutte le cooperative. Tutti beggiamo nello stesso punto e con le stesse apparecchiature.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Albania il 1988 e residente a Piacenza (PC) in via

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>"Ricordo che da quando sono stata assunta fino al dicembre 2014 molto spesso le ore prestate non erano tutte retribuite, i giorni festivi venivano pagati come quelli feriali e le ferie non venivano pagate. Infatti se vado in ferie per due settimane, quei giorni venivano pagati. Inoltre il primo anno non ho goduto di nessun giorno di ferie. Di contro dal gennaio del 2015 le ore di straordinario venivano per la maggior parte pagate mentre le ferie, ancora adesso non sono pagate. I pagamenti dello stipendio avvenivano e avvengono attraverso i bonifici bancari sul mio conto corrente. Pagamenti in contanti o attraverso assegni non li ho mai ricevuti. "" "" ""</i>
DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei

	deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>""Ricordo che all'inizio, quando sono stata assunta, dal modo di esprimersi del responsabile dovevo fare gli straordinari altrimenti nel rinnovare il contratto ci sarebbero stati dei problemi e pertanto non potevo rifiutarmi. Dal luglio del 2016 le cose sono cambiate in quanto sono subentrati i sindacati e solo se io voglio faccio le ore di straordinario. Inizialmente facevo circa 80 o 90 ore di straordinario al mese in base alla mole di lavoro. Mentre adesso faccio circa 40 ore di straordinario.""</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata a Lodi il 1979 e residente a Via (LO)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Faccio massimo due ore di straordinario al giorno. Sono libera di scegliere se farle o meno. Prima che entrassero i sindacati nel 2016, facevamo turni dalle 7 di mattina alle 19 di sera e dalle 19 alle 7 e lavoravamo, tante volte anche di sabato, qualcuno lavorava anche per più domeniche senza giorni di riposo. Alcuni lavoratori del reparto "PRELIEVO" hanno fatto periodi prolungati di turni notturni, a me non è capitato. Ricordo perfettamente che in una circostanza avevo rappresentato di non poter coprire un turno di domenica per motivi personali, al mio rifiuto mi hanno lasciato a casa una settimana. In quella circostanza, il caporeparto, ci dissero che il sig. aveva deciso che chi non era venuto quella domenica doveva rimanere a casa per una settimana. In quel periodo erano frequenti le ripercussioni a chi non voleva attenersi o non si atteneva ai turni. Con l'ingresso dei sindacati le cose sono notevolmente migliorate.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Romania il 1978 e residente a Via (LO)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Normalmente faccio circa 20 ore al mese di straordinario. In precedenza ne facevo dalle 40 alle 60. Attualmente lo straordinario è facoltativo ed in genere non si fanno più di due ore al giorno. Prima dell'arrivo del sindacato, gli orari di lavoro mi venivano imposti da diceva, a tutti, "Fino alle sette", cioè l'intero reparto doveva finire alle 19 di sera il turno iniziato alle 7 di mattina.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Romania il 1990 e residente a Broni via

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve
----------	---

	rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>""Prima dell'ottobre del 2016 le ore di straordinario erano obbligatorie e si faceva per ogni turno 10 e/o 11 ore di lavoro. Dalla suddetta data in poi le ore di straordinario sono libere.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
, nata in Romania il 1988 e residente a Broni (PV) in via

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>""Prima di luglio 2016 arrivavo, in base al lavoro, facevo di media circa 50 o 60 ore di straordinario. Adesso non supero 20 al mese che io posso gestire liberamente. Di contro precedentemente gli straordinari erano obbligatori. Adesso ricevo uno stipendio di circa 1.600 euro al mese. ""</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Romania il 1984 e residente a Via in
Broni (PV)

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>Da ottobre del 2016, con la sottoscrizione del contratto con la cooperativa la retribuzione è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate. <u>In passato, sia con la non ritengo ci sia stata sempre conformità: mi è capitato pure di dover prestare fino a 240/250 ore mensili, in un'occasione anche 280, ma le ore mi venivano retribuite tutte secondo la normale retribuzione, senza valorizzarle quale ore di straordinario. Di tali problematiche ho informato ma lo stesso mi liquidava dicendo che aumentando le ore aumentava la tassazione. La mia retribuzione mensile ammonta a circa 1.400/1.600 euro nette a fronte di circa 170 ore mensili da me prestate. La retribuzione mi viene accreditata direttamente in conto corrente unitamente gli straordinari indicati in busta. Non percepisco indennità e/o istituti fuori busta.</u></i>
DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Circa 25 ore medie mensili. Da quando, nell'agosto 2016, mi sono iscritto al sindacato SICOBAS, le prestazioni di orario straordinario mi vengo richieste, spesso via sms, ma non sono obbligato a svolgerle. In precedenza io ero obbligato a svolgere le prestazioni di lavoro straordinario, infatti il responsabile del reparto soleva ricordandomi, in occasioni di tali richieste, che avevo dei contratti a tempo determinato e quindi che sarebbero arrivati a scadenza. Lasciandomi intendere che possibili ripercussioni potevano precludere il rinnovo</i>

del contratto.

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Romania il 1984 e residente a Via Broni
(PV)

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>No, riscontro tutti i mesi delle incongruenze tra gli importi stabiliti per la retribuzione oraria e quelli che effettivamente mi vengono pagati: per esempio ho calcolato che attualmente mi vengono corrisposti circa € 8,00 l'ora invece degli € 8,63 stabiliti. Anche negli anni precedenti sono sempre successe cose simili anche con mancanze più consistenti. Attualmente prendo circa € 1.200,00 mensili corrisposti con bonifico bancario. Un mese fa circa mi sono recata all'INPS di Stradella per verificare il corretto versamento dei contributi da parte delle varie cooperative per cui ho lavorato: ho scoperto che in sostanza le cooperative versano il minimo dei contributi obbligatori e non quelli effettivamente corrispondenti a tutte le ore che ho lavorato.</i>
DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Attualmente faccio solo le 8 ore giornaliere stabilite. <u>Fino al 2015 invece ci dicevano spesso che dovevamo rimanere. Capitava anche di lavorare dalle 06:00 di mattina fino alle 22:00 di sera con una sola ora di pausa.</u></i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Romania il 1966 e residente a Broni (PV) in via

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>"Spesso le ore di straordinario vengono a mancare senza ragione e non vengono pagate. Quando avevo il contratto a tempo determinato facevo tante ore di straordinario e non potevo rifiutarmi di farle in quanto rischiavo che il mio contratto non fosse rinnovato. Ora, invece, ne faccio circa 20 ore mensili. Le stesse mi sono state sempre pagate sempre attraverso bonifico bancario.</i>

* Oltre ad un ammontare complessivo di ore di lavoro mensili a livello di sfruttamento (fino a 302) è obbligatorio lavorare anche nel fine settimana ovvero svolgere turni notturni

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Moldavia il 1987 e residente a via
Broni (PV)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Adesso faccio circa 20 ore mensili da cui posso astenermi liberamente. Prima di ottobre 2016 era normale fare almeno 11 ore al giorno sabato e domenica compresi soprattutto nel periodo Agosto- Dicembre. Mi ricordo che nel settembre 2015 lavorai 302 ore. Non era discutibile rifiutarsi di prestare le ore di straordinario perché il capo Reparto, sig. _____ non lo permetteva. Inoltre da Luglio 2014 ad Ottobre 2016 sono stato sempre segnato per il turno notturno nonostante ho chiesto più volte di poter lavorare anche di giorno. Certi giorni capitava che venisse appeso un cartello nelle aree comuni con la scritta "TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO SABATO E DOMENICA LAVORATIVI".</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Romania il _____ 1989 e residente a Via _____ (LO)

DOMANDA:	La retribuzione che le viene corrisposta attualmente e/o in passato, è conforme alle ore di lavoro effettivamente prestate? Riferisca a quanto ammonta la sua retribuzione media mensile, come le viene versata ed espliciti se le vengono corrisposte ore di straordinario o assegni relativi ad altri istituti contrattuali in eccedenza "fuori busta". In tale ultima ipotesi come le vengono corrisposte?
RISPOSTA:	<i>No, infatti annoto tutte le ore di lavoro che faccio e notavo sempre che ogni mese mi venivano segnate sempre circa 30 ore in meno. Quando ho provato a farlo notare al sig. _____ lo stesso mi rispondeva che sbagliavo e che le ore che erano segnate in busta paga erano giuste. Dopo qualche mese in cui puntualmente si verificava questa situazione ho smesso di segnalare gli errori in quanto ho capito che in ogni caso non vengono corretti. Tale situazione si è protratta per circa due anni. Adesso, da quando a Gennaio sono stata assunta a tempo indeterminato, le ore lavorate corrispondono sempre a quelle segnate in busta paga. Lo stipendio medio che percepisco è di circa € 1.500,00 mensili che mi vengono corrisposti con bonifico bancario. Le ore di straordinario mi vengono retribuite sempre con bonifico insieme allo stipendio.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Romania il _____ 1968 e residente a _____ (PV) Via _____

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Generalmente presto una media di circa venti ore mensili di straordinario. La necessità di effettuare lo straordinario mi viene comunicata da _____ ed io sono libera di accettare se prestarlo o no. <u>Prima del 2016, quando non ero ancora iscritta al sindacato, la questione non avveniva in tali termini. Infatti sia con la _____ che con le precedenti cooperative, eri in qualche modo costretta a prestare le ore di straordinario richieste. Non vi erano minacce esplicite ma era chiaro a noi soci lavoratori che potevano esserci delle ripercussioni, quali lettere di richiamo che potevano portare anche al</u></i>

licenziamento.

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nato in Ucraina il 1982 e residente a Via

(PV)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Attualmente faccio circa 15 ore al mese da cui posso astenermi liberamente. Dal 2011 fino a metà del 2016 era normale fermarsi anche 12 ore al giorno (con un ora di pausa) sabato compreso. Nel mio reparto i responsabili erano Se non eri disponibile ti facevano capire che potevi essere spostato in altre sedi per te impossibili (Milano, Roma, Napoli). E' capitato durante le riunioni che si svolgevano nel capannone che il sig. minacciasse esplicitamente il personale di mandarlo a casa per sempre se non avesse ottemperato alle richieste di lavoro straordinarie. Certi giorni capitava che venisse appeso un cartello nelle aree comuni con la scritta "TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO SABATO E DOMENICA LAVORATIVI". Nella bacheca dove venivano appesi i turni veniva indicato solo l'inizio del turno mentre, sull'orario di fine servizio veniva indicata la dicitura F.S. (fine servizio). Mi ricordo che un mese ho lavorato 278 ore circa.</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Ucraina il 1986 e residente a Via (PV)

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Attualmente faccio circa 10 ore al mese da cui posso astenermi liberamente. Dal 2011 fino a metà del 2016 era normale nei periodi di maggior carico fermarsi anche 11 ore al giorno (con un ora di pausa) sabato e domenica compreso. Nel mio reparto i responsabili era Certi giorni capitava che venisse appeso un cartello nelle aree comuni con la scritta "TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO SABATO E DOMENICA LAVORATIVI". Nella bacheca dove venivano appesi i turni veniva indicato solo l'inizio del turno mentre, sull'orario di fine servizio veniva indicata la dicitura F.S. (fine servizio).</i>

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 11/07/2017 nei confronti di
nata in Ecuador il 1994 e residente a Broni (PV) via

DOMANDA:	Quante ore di straordinario presta mediamente? Sono ore di straordinario che Lei deve rendere obbligatoriamente o può astenersi liberamente dal renderle?
RISPOSTA:	<i>Presto mediamente 1-2 ore di lavoro al giorno da quando ho un contratto a tempo indeterminato, dal 02 maggio 2017. Non sono ore per le quali sento</i>

l'obbligo di doverle fare. Precedentemente capitava di prestare anche 14 ore di lavoro per più giorni per paura di essere lasciata a casa.

Stralcio Verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto in data 24/08/2017 nei confronti di
nata a (TV) il 1980 e residente a
(TV) – Località

DOMANDA:	Specifichi la data di inizio della sua attività lavorativa presso il sito stradellino di CEVA, il nome della persona con cui ha svolto eventualmente un colloquio e il tipo di attività che svolgeva all'interno del sito stradellino di CEVA.
RISPOSTA:	<i>(...OMISSIS...) Poiché il lavoro è molto pesante, soprattutto per una donna, i lavoratori ruotano spesso perché i ritmi sono insostenibili. Io stessa in azienda ho avuto diverse mansioni, prima alla linea picking, quindi alla linea Messaggerie Libri, dove dovevo movimentare oltre diecimila testi per turno. Era faticosissimo. Quando ero al lancio "ME.LI" di notte mi svegliavo con dei forti dolori alle braccia e alle spalle. Il mio compagno mi vedeva piangere tutte le sere, avevo male ovunque. Successivamente sono stata in cura al San Matteo per varie patologie. Economicamente mi faceva comodo ma era comunque obbligatorio fare dello straordinario, altrimenti ti licenziavano, come infatti è accaduto a molti ex dipendenti delle varie cooperative. (...OMISSIS...)</i>

I soci-lavoratori, inoltre, hanno concordemente dichiarato di: non essere stati sottoposti all'atto dell'assunzione a visita medica; non aver preso visione del documento di valutazione del rischio; non aver frequentato corsi di formazione propedeutici alla mansione che avrebbero svolto.

** I rapporti di con la 'ndrangheta*

La figura di è già emerge in ambiti di criminalità organizzata e in particolare nell'ambito del p.p. n. 33634/2011 riguardante il gruppo mafioso facente capo alla famiglia Flachi. Si riporta qui di seguito uno stralcio della sentenza emessa dal Tribunale di Milano VII sezione penale in data 26.3.2013, dove viene tratteggiata la figura di

"Altro episodio ancora quello che ha coinvolto imprenditore nel settore dell'editoria, diretto concorrente di.

UTENZA INTERCETTATA:

IN USO A:

TELEFONATA DEL GIORNO 29/03/2010 ORE 16.01.46

CHIAMATA IN USCITA PER IL N.

Interlocutori:

che effettua la telefonata)

(Voce maschile, che riceve la telefonata, identificata nel contesto della telefonata).

Si?

?

Si.

h... sono, salve.

Come?

: Ah, ciao.
 : Ciao. Ascol... ma non avevamo fatto un discorso io e Lei una volta. ma mi sembra che quello che abbiamo parlato si è... boh. se lo porta via il vento.
 : Che cosa? Non ho capito.
 : Io e Lei avevamo fatto un discorso mi sembra, se ... cioè eravamo stati chiari, no?
 : Sì.
 : Adesso so che il lavoro che... lo prende Lei. Gliel'hanno passato a Lei la
 : Quale lavoro han passato a me?
 Il (inc., pronuncia non chiara, due parole incomprensibili).
 : (inc., voci sovrapposte, frase incomprensibile) ...
 inc., voci sovrapposte, frase incomprensibile).
 : Non han passato niente. Cos'han passato?
 Niente, noi abbiamo avuto ...
 : Ma chi è che le dà 'ste informazioni qua? Mi piacerebbe saperlo così ... se mi dice chi è la fonte, così almeno andiamo alla fonte e non ne parliamo più.
 No, no, niente. No, perché è un'informazione. Sempre dalla ... è arrivata l'informazione. Non è che c'è ... me ... se la sono inventati.
 : Mah! Ma dalla ... non può arrivare nessuna informazione perché è un po' difficile che ti arriva un'informazione dalla
 Mh!
 : Anche perché le informazioni che ti ha dato fino ad oggi, le hai viste anche tu.
 Eh, eh.
 : Eh! Non è che (inc., audio disturbato, frase incomprensibile).
 No, niente, allora ...
 : (inc., voci sovrapposte, frase incomprensibile).
 No, se è... se è come dice Lei... se è come dice Lei, niente; allora vuol dire che mi sono sbagliato.
 : Eh!
 Se è come dice lei, se lei conferma così, vuoi dire che mi sono sbagliato.
 : Ma non è come dico io,
 Per l'amor del cielo, non è che ...
 non è come dico io; è come sono i fatti. Non è come dico io. Perché (inc., voci sovrapposte, due parole incomprensibili) ...
 Se Lei mi dice ... se Lei mi dice così, vuoi dire ... allora le chiedo scusa per il disturbo che le ...
 : No, non mi disturbi, però vorrei ... vorrei che fosse chiaro una volta per tutte; capito?
 Sì, sì.
 : Ci sono movimenti. Ci sono dei movimenti ...
 No, no, comunque io l'ho chiamata per una sicurezza: non è che è successo ... che casca il mondo, voglio dire, no?
 : Ma no! Ma non è successo niente, ma siccome ogni volta ...
 Mh!
 : ... arrivano informazioni che non sono corrette, però ...
 E ora (inc., voci sovrapposte, una parola incomprensibile) ...
 : Io vorrei anche che siano ...
 però so che il lavoro sta arrivando (inc., voci sovrapposte, una parola incomprensibile).
 La sento male. La sento ...
 (inc., audio disturbato, una parola incomprensibile).

: Eh?
 lo stanno mandando qua, da là, da Lei però. Voglio dire non è che l'informazione è casuale.
 : Non ho capito. No, non ho capito niente. Perché ti sento male. Il lavoro ...
 : Eh?
 ... (inc., pronuncia affrettata, una parola incomprensibile) che qua, a sta ... lo stanno mandando già là da Lei. Voglio dire non è ...
 Ma assolutamente. Assolutamente. Ti han dato un'informazione completamente sbagliata e mi dispiace che continuamente arrivino queste informazioni. Anche perché, guarda, se ci saranno degli sviluppi ... se ci saranno degli sviluppi rispetto a quello che c'è oggi, sappi che tu sarai il primo ad essere informato.
 Va bene, dai. Che poi ci vediamo.
 : Hai capito?
 Ci sentiamo, dai.
 : Sarai il primo ... Quando tu vuoi ... Tu lo sai ... Però, lo sai sempre, te l'ho ... lo voglio solo dirti una cosa, e questo deve ... deve rimanere, perché tu lo sai chi sono io, no?
 Sì, sì.
 : Allora, tu prima di tutto ricordati bene sempre una cosa, che io ... tu sai dove sono sempre io, io non so dove sei tu. Per cui prima di " questa gente di mettere in giro delle voci di questo tipo, è meglio che ci pensino sempre sopra. Perché se ci sono informazioni da darti su o su altre cose che potranno succedere nel tempo, sappi che tu sei la prima persona a saperlo.
 Va bene.
 : Solo che quando ... quando io ti informo, sappi che non si potrà fare niente, perché non sono io che determino il mercato; capito?
 Va bene, dai. Niente.
 Eh! Stai tranquillo.
 E ci vediamo un giorno di questi, dai.
 : Stai tranquillo. Stai tranquillo.
 Grazie.
 : E comunque quello che ti ho detto a te, no?, finché tu sarai Quello che sei, sappi che io le mie parole le mantengo. Non ti preoccupare.
 E va beh. Eh ...
 : Eh ... hai capito?
 La ringrazio di questo, comunque.
 : Però ... però dire sempre che ... (inc., pronuncia non chiara, una parola incomprensibile)
 sempre ... buttare sempre del fango verso le persone che (inc., voci sovrapposte, una parola incomprensibile) ...
 Chiamarla ... Voglio dire, chiamarla per essere sicuro ...
 : Eh!
 Non ... voglio dire (inc., voci sovrapposte, due parole incomprensibili) ...
 : A me mi puoi chiamare anche tutti i giorni per salutarmi, mi fa solo piacere. Ma io la ringrazio, mi può ... anche Lei mi può chiamare quando vuoi ... (inc., voci sovrapposte, una parola incomprensibile).
 : Cioè hai capito? Mi fa solo piacere, Però ...
 Ti ringrazio di questo. Sì, sì.
 : Eh ... digli ... digli a quella gente ...

Ah!
 Digli a questa gente che devono evitare di di mettere in giro parole che non
 ... (inc., voci sovrapposte, una parola incomprensibile).
 /a bene. Dai, ci sentiamo (inc., voci sovrapposte, due parole incomprensibili).
 : Quando ci sarà, se ci sarà ...
 Eh, eh.
 : Se ci saranno novità sul mercato, io ti chiamerò e ti dirò quali sono le novità sul
 mercato. Ma (inc., pronuncia affrettata, due parole incomprensibili).
 /a bene. Va bene.
 : Ma sappi che però non lo può gestire nessuno.
 Eh!
 : Perché purtroppo (inc., audio disturbato, una parola incomprensibile) ... il lavoro non
 è di proprietà di questo o di quello.
 Sì.
 : Il lavoro è di chi ... sono i nostri clienti che ci (inc., audio disturbato, una parola
 incomprensibile) ""
 Sì.
 : Scelgono dove andare e cosa fare; hai capito?
 Però poi ... quando ci vediamo, poi le spiego, dai.
 : Va bene.
 La saluto. Ciao, salve.
 : Va bene. Sappi solo che la tua strada lì dentro è una strada che è già ... c'è il
 cartello davanti "strada chiusa".
 Io.
 : Te l'ho detto l'altra volta. Te lo dico un'altra ... Te l'ho già detto l'altra volta,
 non mi ascoltare.
 : Mh! Va beh. Ci vediamo una sera di queste, dai.
 : Va bene.
 Ciao
 : Ciao, ciao.
 Ciao.

Fine della telefonata.

Non v'era stato bisogno di spingere a fondo l'intimidazione perché si era subito compreso che la situazione in funzione della quale essa era stata mossa andava meglio verificata, ma due aspetti vanno comunque rilevati.

Il primo di essi è che (ragionevolmente per conto proprio e di non esitava a chiamare al telefono il diretto concorrente sul mercato per avvertirlo pesantemente circa il suo lecitissimo operato volto ad acquisire la clientela richiamando pregresse "ammonizioni" rimaste enza effetto (ma non avevamo fatto un discorso io e Lei una volta, ma mi sembra che quello che abbiamo parlato si è ... boh, se lo porta via il vento).

Il secondo è che si mostrava assolutamente remissivo di fronte al suo interlocutore che - pure - era diretto concorrente sul mercato: chiariva che si tratta di un equivoco, lo invitava a prendere migliori informazioni, lo esortava per il futuro a verificare bene le sue fonti di informazione, prometteva che quando all'orizzonte si fossero profilate commesse ed occasioni di lavoro egli sarebbe stato il primo ad esserne informato, gli ribadiva tutto il suo rispetto indicandogli il luogo in cui avrebbero potuto incontrarsi per chiarire. Niente male per un diretto concorrente in affari.

Nella deposizione resa in sede dibattimentale costui dichiarava che:

era un concorrente di nel settore della distribuzione dei periodici
 riconosceva in una persona presente nei locali della ditta del suo concorrente in
 affari, ma non ricordava davvero che egli avesse mai preso parte a discussioni significative o si

fosse interessato della specifica trattazione di affari con c'era stato qualche screezio per ragioni di lavoro soprattutto per quanto concerneva il tentativo di procurarsi dei buoni clienti quali la Rizzoli o la Mondadori nel senso che il suo rivale pensava che egli fosse ricorso a metodi poco ortodossi pur di procurarsi clienti così importanti e poi, richiamato alle dichiarazioni già rese, le confermava

TESTE "nella circostanza dell'appalto di mi ha accusato di avere fatto dei prezzi più bassi per aggiudicarmi il lavoro, perché a suo dire io avrei accettato il lavoro per un prezzo inferiore ai 500 mila euro rispetto alla sua offerta che si presentava con la società legatoria di

dopo aver cercato di far credere che, essendo egli il Presidente di più società consorziate, non era in grado di riferire nulla sulle attività svolte dalle singole società e - in particolare - per quanto concerneva le vicende legate alla rivista "Due più" della Mondadori, finiva ancora per confermare quanto aveva riferito nel corso delle indagini preliminari:

TESTE "Ho preso la produzione del periodico solo in forma - temporanea per due sole uscite, ossia due sole tirature settimanali, in quanto lo stabilimento di è rimasto bloccato a seguito del controllo subito. La produzione del periodico ci era stata commissionata dal cliente Mondadori, gestito dalla società. Preciso che il cliente il Mondadori nella circostanza preso contatti per la produzione di direttamente con in responsabile dell'impianto nella persona di In questa circostanza confermo che effettivamente con tono forte mi ha accusato di avergli fregato il lavoro".

avendo egli riferito e confermato che non si era mai interessato di affari legati alla distribuzione dei periodici, gli veniva fatta ascoltare la conversazione sopra riportata ed egli ammetteva di aver svolto tale conversazione offrendo una spiegazione:

TESTE - Che erano convinti che io gli avessi portato via la testata. Erano convinti che gli avessi portato via la testata. Questo è riferito al discorso della testata. È riferito al discorso che pensavano che io avessi fatto una sleale, chiamiamola, concorrenza all'attività lavorativa che loro avevano in serbo, che lo gestivano già da diverso tempo. Ma tutto questo è successo perché il cliente Mondadori, questa testata cosa ha fatto? L'ha data a noi perché loro hanno avuto problemi nell'ambito dell'impianto. Eravamo stati chiari, voleva dirmi quello che io avevo già sentito sul fatto che non doveva toccargli le loro attività lavorative. Basta. Tutto qua.

P.M. - Ma poi com'era realmente la vicenda? Lei ha preso questo lavoro, seppur solo temporaneamente?

TESTE Solo temporaneamente è stato preso, sì. Perché loro hanno avuto dei problemi con l'ispettorato del lavoro che gli ha bloccato l'attività, e il cliente si è rivolto a noi e ce l'ha dato. Poi dopo ce l'ha riportato via.

gli veniva contestato non essere logico che egli fosse entrato nel merito di una discussione delicata con uno che - a suo dire - non si era mai interessato degli affari della ditta valendo la pena riportare testualmente il passaggio della deposizione visto che è a tema la capacità di intimidazione di

P.M. - Perché non dice a "Ma scusa, tu che c'entri?"

TESTE - lo l'ho visto lì, non so qual era il suo ruolo, la sua funzione all'interno dell'azienda.

P.M. - Appunto. Visto che prima ci ha detto che era presente con ma sostanzialmente non faceva nulla, non sapeva a che titolo era lì. Cioè lei si fa, mi perdoni, riprendere da uno, perché le dice "non eravamo stati chiari, le parole le porta via il vento", senza sapere sostanzialmente neanche che ruolo ha nella sua società concorrente?

TESTE - Diciamo che come le ho spiegato prima non seguivo l'attività, e non la seguivo nell'ambito di quelle che sono le funzioni che hanno ognuno delle nostre persone.

Ripeto, tutto questo è successo sulla situazione di quando noi abbiamo preso l'attività della

PRESIDENTE - Non ha risposto alla domanda. Non ha risposto alla domanda. Quando dice "Scusi, i patti non erano chiari, cosa fa, si disperde nel vento questa questione?". Infatti lei non dice "scusi, lei chi è?". primo. Quindi per lei era un interlocutore che poteva avere voce in capitolo su questa questione. Secondo, lei non dice "ma io sono il Presidente della consortile, rivolgiti alla società che ha fatto il contratto". Risponde lei.

TESTE - Sì, al telefono gliel'ho detto. Ma quando avevo parlato con che gli avevo detto che la non era ... era una società ...

PRESIDENTE - La domanda del Pubblico Ministero è: primo, lei ha accettato di interloquire, quindi vuoi dire che era a conoscenza, come ha confermato oggi, della questione. Ma la domanda del Pubblico Ministero è: si può mai discutere di robe del genere con uno che un minuto, due minuti fa lei ha detto "era lì, ma era come un fistone, una colonna".

TESTE - Non ho detto che era come un fistone. Era lì, non ho chiesto le funzioni e i ruoli che avevano, come ho conosciuto altre persone.

PRESIDENTE - Quindi, lei, quando nella conversazione parla con principalmente accetta che lui possa avere voce in capitolo nella società di .

TESTE - Non mi sono messo a disquisire al telefono, mi sono messo a disquisire la situazione. Ho solo cercato di chiarire la funzione del rapporto che c'è stato fra l'acquisizione della i rapporti che c'erano con questa testata. Cioè il concetto è questo.

PRESIDENTE - Da lì non emerge. Comunque il concetto è: lei ha dato credibilità alla veste di che parlava ovviamente per conto della società di .

TESTE - Posso averlo dato, avendolo visto lì, cioè non ...

PRESIDENTE - Se la chiama uno che non c'entra niente, "scusi come si pennette di intromettersi in questa questione, visto che lei non ha voce in capitolo". La prima cosa che gli direi è quella. Se gli rispondo nel merito, vuoi dire che accetto implicitamente che lui possa rappresentare la mia controparte nell'affare.

TESTE - Sì, però quando lei è fuori da certe situazioni, e non conosce determinati ambiti, diventa anche un po' difficile anche stare tutte le volte lì.

PRESIDENTE - Ritorniamo al punto, che lei avesse quella carica va bene. Ma quando lei accetta di rispondere, risponde nel merito. Vuoi dire che è uno che nella questione c'è, che sa com'è conformata, che ha stipulato dei patti chiari, che adesso questi patti chiari vengono buttati via, che in realtà non è così, che eccetera, eccetera, eccetera.

TESTE - I punti chiari, mi scusi, sono solo ed esclusivamente di non farsi concorrenza, portarsi via il lavoro.

PRESIDENTE - Ma non mi interessa qual è il contenuto, è che sono comunque intervenuti questi patti, che lei li conosce, che dice "No, non stiamo frodando, per l'amor di Dio". Cioè entra nel merito, con uno che fino a un minuto fa ha detto: "io quando parlavo, parlavo con . poi qualche volta, effettivamente c'era lì Era lì. Adesso si scopre dalla telefonata che questo parla in nome perché conto della società di e parla con lei, e richiama i patti che avevano stipulato, che erano chiari che vengono buttati al vento. quando dal PM gli veniva ricordata la frase da lui pronunciata nei riguardi di

"finché tu sarai quello che sei, sappi che io le mie parole le mantengo" dopo un vago balbettare riferiva che si era preso l'impegno di non rubare clienti ai suoi concorrenti così da far maturare in chi scrive l'intenzione di sospendere l'esame:

P.M. - Cosa vuoi dire "finché tu saresti quello che sei"?

TESTE - Probabilmente mi riferivo al fatto della sua figura all'interno della legatoria a

P.M. - Se non sapeva neanche cosa faceva all'interno della legatoria a . Signor ce l'ha detto prima, "io non so questo manco cosa faceva". La mia domanda è precisa: quando lei dice "finché tu sarai quello che sei, sappi che io le mie parole le mantengo". Cosa vuoi dire questa frase?

TESTE - Vuoi dire che io non farò concorrenza sicuramente alle loro attività che loro

avevano.

P.M. - Cioè quando dice "finché tu sarai quello che sei, sappi che le mi e parole ... " vuol dire "sappi che io non ti faccio concorrenza".

TESTE - Non ti faccio concorrenza, non l'ho mai fatta.

P.M. - Cioè questa è la traduzione del "finché tu sarai quello che sei"?

TESTE - Sì, per me sì.

P.M. - E che cos'è ? "Finché tu sarai quello che sei". Cos'è ?

TESTE - La persona che era lì all'interno dell'attività lavorativa, cioè della legatoria

P.M. - Per cui "finché tu sarai quello che sei" vuol dire finché tu lavorerai lì alla legatoria ?

TESTE - Finché ci sarà la legatoria ... finché loro faranno quel tipo di attività.

Non lo so. Anche perché come le ho spiegato prima ...

PRESIDENTE - Eravamo indecisi se sospendere.

gli veniva chiesta spiegazione anche della frase da lui pronunciata "Sappi solo che la tua strada lì dentro è una strada che è già, c'è il cartello davanti strada chiusa" ed egli in dibattito faceva capire che intendeva riferirsi al fatto che, dopo l'ispezione subita, la ditta di ... aveva dovuto patire un periodo di inattività, ma ben diversa era stata la risposta a questa stessa domanda nel corso delle indagini preliminari:

P.M. - Andiamo un pochettino avanti. Strada chiusa per cui vuoi dire questa cosa, sostanzialmente una metafora per stabilimento chiuso?

TESTE - Sì.

P.M. - Perché lei a fronte della medesima domanda, sentito in data 1 marzo 2011, dichiarò quanto segue, mentre lei a sua volta ribatteva così: "Va bene, sappi solo che la tua strada lì dentro è una strada che ha il cartello davanti strada chiusa". "Cosa vuoi dire cartello davanti e strada chiusa?" le viene domandato. "Volevo intendere che la strada che porta a ... ossia alla legatoria di ... ormai si poteva considerare chiusa per gli atteggiamenti che lo stesso continuamente teneva con i vari clienti. Aggiungo che in un incontro serale con Romeo gli ho rappresentato che i suoi comportamenti e quelli di ... non potevano sortire nessun effetto positivo nei miei confronti". Un po' diverso.

PRESIDENTE - Non è un po' diverso, è molto diverso.

P.M. - Ha capito?

TESTE - Sì.

P.M. - Signor ... ma ha paura di qualcosa?

TESTE - No, non ho paura di niente. Forse non so, non so se riesco a spiegarmi.

o confermava anche un episodio particolarmente sgradevole di cui si era reso protagonista Aldo nei confronti di ... già impiegata nella sua ditta:

P.M. - Perché lei nel verbale ha dichiarato: " ... responsabile commerciale, ha avuto rapporti di lavoro solo con Rammento che ... in una circostanza che si colloca sempre nel 2010 si recarono presso il mio ufficio in Via ... di Milano, sede operativa della ... , e non trovandomi sul posto ha inveito con una mia impiegata ... dicendole, forse

si chiama?

TESTE - Può darsi, sì, non lavora più con noi.

P.M. - ... dicendole, che io mi dovevo fare trovare per discutere con lui di cose di cui erano già a conoscenza. Al che ... rabboniva ... lo accompagnava via dall'ufficio. Premetto che ... non aveva preso nessun appuntamento con il sottoscritto, né tanto meno avevamo motivi di discutere di argomenti di lavoro". Cosa è successo?

TESTE - Da quello che mi aveva riferito, che pretendevano che io fossi all'interno dell'azienda quando loro sono venuti. Ma non avevano un appuntamento, non avevano niente. Per cui mi ha dato fastidio che ... dalla mia risposta mi ha dato fastidio che creassero dei problemi a un'impiegata.

P.M. - Che non c'entrava niente?

TESTE . - Assolutamente.

altro episodio francamente inquietante era stato quello che aveva riguardato un appalto ottenuto dalla sua ditta con T.N.T. Logistica in relazione al quale uno strano quartetto di persone si era recato da lui a chiedere spiegazioni; ancora una volta la circostanza non emergeva in dibattimento a specifica domanda formulata dal PM per cui v'era ancora necessità di ricorrere a quanto dichiarato dal teste nelle indagini preliminari per poi ottenerne conferma:

P.M. - Allora glielo ricordo io. S.l.l. 18 marzo 2011 "Ricordo che circa un mese e mezzo fa - per cui lei viene sentito a marzo 2011, sarà febbraio 20 II - presso il mio ufficio sito in Via si sono presentati . un certo dall'aspetto giovane, un altro ragazzo giovane, magro, alto 1 e 75, capelli corti, un altro signore alto, 1 e 80, robusto, un po' stempiato, portava occhiali da vista, con accento calabrese". Questo uomo lo conosce?

Lo riconosce oggi? Guardi bene delle gabbie.

TESTE . - No, non lo riconosco.

P.M. - Dopo magari le faccio vedere una fotografia. "L'uomo con gli occhiali da vista mi ha chiesto se per caso la mia azienda avesse vinto una gara di appalto per la TNT nell'ambito della logistica, inteso esclusivamente alla merce che viene lavorata in magazzino e preparata per la spedizione, con esclusione del trasporto per le sedi di Lainate e Como, lo gli risposi di no, tra l'altro gli feci vedere ai presenti il prospetto con le tariffe di offerta che avevo avanzato, ossia 12 euro per ogni ora lavorativa. Al che mi ha contestato che queste tariffe erano troppo basse per il valore di mercato. Nessuno dei quattro è intervenuto nella discussione". Si ricorda?

TESTE . - Sì, sì.

P.M. - Ma posso chiedere una cosa? Questi che vogliono da lei? Cioè perché non gli dice "ma come vi permettete, io faccio l'offerta che voglio a TNT". Poi si presentano una, due, tre, quattro persone, è successo il fatto di è successa la telefonata in cui dice "abbiamo preso gli accordi, come ti permetti". Ma glielo chiedo, funziona così il suo mondo commerciale?

TESTE . - No, per quale motivo funziona così il mio mondo commerciale? Il mio mondo commerciale non funziona così. Non funziona così perché io non ci lavoro con la TNT. Di conseguenza, quando a un certo punto una persona mi avanza determinate... forse per il fatto stesso della conoscenza in Comune di . Però il fatto stesso di questa situazione io non ci ho partecipato e di conseguenza gli ho ribadito il mio concetto e basta.

Per me è sufficiente.

PRESIDENTE - Sospendiamo. Cioè questo non si ricorda cosa ha detto un anno fa. Cioè non è credibile. A domanda: "ci sa riferire qualcosa?". "No". Adesso viene fuori una roba di questo genere dettagliata, precisa, la descrizione dei personaggi. Queste cose qui sono cose che lei ha detto un anno fa. Purtroppo oggi le deve dire, perché noi non le conosciamo quelle cose.

TESTE . - A parte che non mi ricordavo di questo passaggio qua.

PRESIDENTE - Ma non è credibile. Non è credibile. Non è credibile, glielo dico io. Glielo dico io, non è credibile che lei non si ricordi di una cosa del genere di un anno fa. Non le è stato chiesto quanti caffè ha preso quel giorno, che uno dice "santo Dio, un anno fa". Le è stato chiesto il fatto specifico, che ha lasciato una traccia. Tanto che lei un anno fa ne ha parlato, vede delle fotografie, deve avere riconosciuto qualcuno. A distanza di un anno le chiedono se ricorda qualcosa. Nebbia totale.

TESTE . - Non è che ..., vorrei spiegarlo. Posso spiegarlo?

PRESIDENTE - Ma non c'è da spiegare. Non c'è niente da spiegare. È come se lei si impegnasse a dire che oggi è martedì. È martedì. Non è che ci mettiamo a ragionare. È martedì.

Il Pubblico Ministero le chiede il fatto specifico di una cosa che ha il suo peso, la sua gravità, e lei prima che le rileggano le dichiarazioni dice "non ricordo niente". Ma non le crediamo. E quindi sospendiamo perché lei si ripigli un attimo, faccia ordine nei suoi pensieri.

Rilegga quel foglio. Dieci minuti di sospensione.

(...)

PRESIDENTE - Riprendiamo l'esame dal fatto che stavamo esaminando.

P.M. - Le ho letto quelle dichiarazioni, lei si ricorda di avere reso queste dichiarazioni?

TESTE - Sì, confermo.

completava la risposta il fatto che, quando - invitato dal PM - si alzava dal suo posto, egli lo riconosceva nel calabrese alto 1.80, stempiato, con gli occhiali che gli aveva chiesto informazioni sull'appalto vinto con T.N.T. Logistica senza che lui si premurasse minimamente di chiedergli a che titolo voleva ottenere tali informazioni o dopo aver negato che gli avesse mai chiesto di tenere più altri i prezzi ed, anzi, di aumentarli gli veniva letta la diversa risposta resa in precedenza che veniva anch'essa confermata:

P.M. - Verbale 18 marzo 2011: "preciso che nell'occasione, appalto di mi aveva chiesto di tenere il prezzo più alto di quello che io avevo già presentato nel rinnovo della gara, ossia 500 mila euro in più, perché lui consapevole di non potersi aggiudicare la gara, manifestava la volontà che aumentassi la tariffa per ottenere una percentuale sul lavoro da suddividere per entrambi".

TESTE - Sì, volevo dirlo, poi mi ha interrotto.

Si sono riportati testualmente i passi delicati della deposizione testimoniale confidando che siano auto-esplicativi circa la tematica in esame ed evitino commenti imbarazzanti circa la capacità di fedele ricordo di eventi decisivi per la vita sociale da parte di un imprenditore leader nel settore la cui reticenza nel chiarire e fervida fantasia nello spiegare circostanze di estrema chiarezza non può che essere riannodata ad una persistente capacità intimidativa delle persone che con lui hanno avuto a che fare.

Non è assolutamente fisiologico, neppure per un imprenditore chiamato ad operare in delicati settori commerciali, incrociare persone che minacciano la sua segretaria perché egli (con cui non s'era preso alcun appuntamento) è assente, che gli ricordano come gli accordi presi non devono essere considerati parole al vento, che lo inducono ad alzare i prezzi per non dar loro fastidio e concorrenza, che si presentano (senza preannunciarsi) a chiedere spiegazioni su un lecito appalto da lui ottenuto con una multinazionale. A meno che, come egli stesso ha detto ed ammesso, non si sapesse - da voci dell'ambiente lavorativo - che lavorando nel movimento terra erano legati alla n'drangheta.

* I rapporti tra **e Ceva Logistics Italia srl La società CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l.** ha prodotto negli ultimi cinque anni i seguenti volumi d'affari:

- Anno di imposta 2013: euro 479.300.865,00 ;
- Anno di imposta 2014: euro 417.028.796,00 ;
- Anno di imposta 2015: euro 421.037.944,00 ;
- Anno di imposta 2016: euro 395.464.948,00 ;
- Anno di imposta 2017: euro 388.382.730,00 ;

Il Consiglio di Amministrazione ad oggi è formato da

di Amministrazione e Consigliere, nominato con atto del 21/12/2018;

Consigliere di Amministrazione, nominato con atto del 21/12/2018.

Il Collegio Sindacale dal 25/06/2012 ad oggi è formato da:

- Presidente del Collegio Sindacale;
- Sindaco effettivo;
- Sindaco effettivo;
- Sindaco supplente;
- Sindaco supplente;

Il capitale sociale di euro 5.775.000,00, interamente versato, è detenuto dal socio unico, CEVA Logistics Holding Italy S.p.A. - , a sua volta controllato dalla società di diritto britannico CEVA

Limited.

L'attività sociale si sostanzia in immagazzinaggio e movimentazione a terra di merci

Dalla visura storica di Ceva Logistics Italia Srl, emerge che il numero dei dipendenti medi rilevati al 30/09/2018 era di 1.021 unità. Da un'ultima rilevazione i dipendenti sono 921, dislocati nei seguenti siti:

Sedi CEVA	ADDETTI CEVA	ATTIVITA' SVOLTA NEL SITO
MELFI (PZ) - Contrada San Nicola 52	3	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
CARINARO (CE) - Zona Industriale ASI, snc	4	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
CALDERARA DI RENO (BO) - Via Bazzane 33/A	13	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
CORTEMAGGIORE (PC) - Via Mattei 14	1	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
VALSAMOGGIA (BO) - Via Chiesaccia 33	8	Magazzinaggio: Ricevimento e Spedizione
VIGNOLA (MO) - Via Trinità 1 - Blocco B7	24	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
PORDENONE (PN) - Via Segaluzza 30	1	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
TRIESTE (TS) - Strada Montedoro 234	8	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
APRILIA (LT) - Via dell'Industria, 8	1	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
FIUMICINO (RM) - Via delle Arti, 119/121	15	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
MONTEROTONDO (RM) - Via E. Ramarini snc	31	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
POMEZIA (RM) - Via Ardeatina km 22.400 - TUTTE	71	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
TIVOLI (RM) - Via Cesurni 4 (già strada Martellona 9)	18	Magazzinaggio: Ricevimento e Spedizione
ALBAIRATE (MI) - S.P. 114 km 8 MI-Baggio-	3	Magazzinaggio: Ricevimento;

Abbiategrosso -		Stoccaggio e Spedizione
ASSAGO (MI) - Strada 3 Palazzo B5	128	Direzione ed Amministrazione
CASALPUSTERLENGO (LO) - Via XXV Aprile 4	3	Magazzinaggio: Stoccaggio
GIUSSANO (MB) - Via della Tecnica, 5/7	6	Magazzinaggio: Scarico e carico
LAZZATE (MB) - STRADA PROVINCIALE 133 KM 133	21	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
MARTINENGO (BG) - Via Villanova snc	28	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
MELZO (MI) - Via Colombo, 24	43	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
MELZO (MI) - Via Colombo, 24		Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
POGNANO (BG) - Strada della Francesca snc	50	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
SOMAGLIA (LO) - Strada Codognese 234 km38,5	93	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
STRADELLA (PV) - Via Primo Levi snc - PHARMA	15	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
STRADELLA (PV) - Via Zaccagnini snc - LIBRO	56	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio; Spedizione; Cellofanatura
VIMERCATE (MB) - Via Energy Park 14	7	
RIVOLI (TO) - Strada Fornace Belezia 42/A	21	Magazzinaggio: Ricevimento e Spedizione
SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - Via G. Rossini, 10 - (1)	28	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - Via G. Rossini, 10 - (2)		Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio; Conta e Spedizione
SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - Via G. Rossini, 10 - (3)		Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
TORINO (TO) - Corso Romania 546 - MCH	7	Magazzinaggio: Ricevimento e Spedizione
TORINO (TO) - Corso Umberto II 3/5 - TEKSID	13	Magazzinaggio: Ricevimento;

		Stoccaggio e Spedizione
TORINO (TO) - Corso Unione Sovietica 460 - CATAFORESI	6	Verniciatura
COLLESALVETTI (LI) - Via delle Colline c/o Interporto Toscano	4	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
FIRENZE (FI) - Via Felice Matteucci 2	4	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
PONTEREDA (PI) - Largo Giovanni Agnelli, 2 - TUTTE	66	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio; Confezionamento e Spedizione
SAN MINIATO (PI) - Via Marco Polo snc	5	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
COLOGNOLA AI COLLI (VR) - Via Strà, 153	2	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
MONSELICE (PD) - Via Trentino 6	6	Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio; Confezionamento e Spedizione
PADOVA (PD) - Via Inghilterra, 16 - Blocco /		Magazzinaggio: Ricevimento e Spedizione
SCOMIGO-CONEGLIANO (TV) - Via Martiri delle Foibe 3		Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione
VERONA (VR) - VIA MONTELUNGO 1		Magazzinaggio: Ricevimento; Stoccaggio e Spedizione

Per quanto concerne i rapporti intercorsi tra Ceva e nel 2017 la seconda ha fatturato alla prima € 47.362529,87, che corrisponde al 52,88% del fatturato totale di
 Con riguardo invece al 2016 ha fatturato a Ceva € 26.040.393,06 pari al 51,10% del totale. Si tratta pertanto di importi importanti, che dalla conto di una relazione duratura e quasi esclusiva tra e Ceva. Dalla relazione del commissario giudiziario di (le cui quote sono state sottoposte a sequestro preventivo dal Gip di Pavia) con riguardo alla retribuzione del personale impiegato in Ceva Logistics Italia srl emerge quanto segue: "Nelle premesse dei contratti stipulati tra e Ceva si legge che Ceva Logistics S.r.l. ha affidato a S.c.p.a. il servizio di movimentazione di prodotti specificando che "il Fornitore definirà in piena autonomia le modalità e i termini di esecuzione dei Servizi, pianificando ed attuando tutte le attività che ritiene utili e/o necessarie al raggiungimento del miglior risultato finale. In tale prospettiva, il Fornitore potrà avvalersi di propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari ovvero di cooperative ad esso legalmente associate e con le quali mantiene rapporti continuativi, che potranno a loro volta avvalersi di propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari". Con la sottoscrizione dei

Contratti S.c.p.a. si è impegnata, tra l'altro, a garantire "il regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, nei confronti degli Addetti, in conformità alle norme di legge e del C.C.N.L. eventualmente applicabile", nonché a manlevare Ceva Logistics S.r.l. e a mantenerla indenne "da qualsiasi costo, onere e passività in genere che dovessero essere richiesti a (o comunque sopportati da) Ceva per qualunque causa o ragione connessa o comunque riconducibile all'esecuzione dei Servizi da parte dei propri Addetti, ivi compresi tutti quelli riconducibili a eventuali controversie giudiziali e/o extragiudiziali che dovessero eventualmente insorgere tra gli Addetti e Ceva". Proprio la presenza di questa "clausola di manleva" caratterizza la strategia giudiziale di Ceva Logistics S.r.l., la quale, nelle cause di lavoro, si costituisce puntualmente in giudizio, dichiarando di non poter entrare nel merito dello svolgimento delle mansioni. Negli atti di costituzione Ceva Logistics S.r.l. precisa sempre che non ha mai avuto rapporti contrattuali diretti con le società cooperative di cui i ricorrenti si dichiaravano dipendenti che avrebbero gestito in piena autonomia le mansioni, ferie, gli orari di lavoro ed in generale l'intero rapporto lavorativo. Apparentemente, solo in sede processuale, Ceva Logistics S.r.l. viene a scoprire l'esistenza del lavoratore "A" presso il sito oggetto dell'appalto. Ma tale affermazione pare in contrasto con quanto verificato dalle audizioni rese dal personale di S.c.p.a., nelle quali sembrerebbero esserci rapporti di controllo serrato sui siti da parte dei referenti di Ceva Logistics S.r.l. Inoltre, la presenza di un contenzioso così rilevante in termini di ricorsi presentati solo dalla data di immissione in possesso ad oggi - si contano nello specifico n.92 ricorsi pendenti - ha reso macro-evidente la comunanza delle istanze dei lavoratori, i quali sommariamente lamentano: di essere stati artatamente inquadrati quali soci cooperativi, invece che come dipendenti; di aver lavorato per almeno 8 ore al giorno e almeno 40 ore settimanali, ciò nonostante, nelle buste paga, alla voce "Retribuzione ordinaria", non è mai stata erogata la retribuzione mensile minima prevista dall'applicato CCNL applicabile, ma una retribuzione inferiore, ricavata moltiplicando la retribuzione oraria per un numero di ore inferiore alle 168, in modo da arrivare alla retribuzione mensile fissata dal CCNL; la retribuzione oraria corrisposta comunque è stata calcolata in misura inferiore rispetto ai minimi stabiliti dal CCNL; il sistema di pagamento adottato dalle cooperative datrici di lavoro prevedeva genericamente il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta e differita non in unica soluzione alla scadenza prevista dal contratto (ad es. dicembre per la tredicesima), ma attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria, ma, per effetto della attribuzione di un numero di ore inferiore a quello di un orario pieno e del calcolo della retribuzione oraria in misura inferiore al dovuto, anche tali istituti retributivi sono stati corrisposti in misura minore rispetto a quanto spettante. La pendenza di 92 ricorsi concernenti l'errato inquadramento contrattuale e le differenze retributive, appare essere sintomatica di uno status quo certamente presente dal 2015 ad oggi (periodi contestati) per un numero di lavoratori impiegati presso i siti logistici interessati dalla presenza di Ceva Logistics S.r.l. Se i ricorsi riguardano l'arco temporale dal 2015 ad oggi, considerando le decadenze della responsabilità solidale, appare verosimile sostenere l'incidenza costante di circa 100-120 giudizi all'anno.

Ciò implica il fatto che Ceva Logistics S.r.l. sia stata nella condizione di conoscere che le prestazioni di lavoro che si svolgono nell'ambito dei propri contratti di appalto sono quantomeno opache su vari versanti. Il fatto che alla data odierna si siano svolte almeno il 50% delle prime udienze istruttorie dei suddetti ricorsi ha portato dinanzi ai Giudici della sezione lavoro testimoni che, in modo pressoché unanime, hanno contribuito a configurare i tratti del mancato rispetto dei minimi salariali.

Lo studio legale che segue le posizioni di Ceva Logistics S.r.l. dal punto di vista lavoristico è lo Studio NCTM, con sede in Milano, Via Agnello, n. 12 ed i legali che si alternano nelle varie incombenze processuali sono circa tre, quindi appare certo che il rappresentante legale di Ceva Logistics S.r.l., anche solo per sottoscrivere n. 92 procure con mandato alle liti sia nullo

condizioni - almeno da novembre ad oggi - di sapere che la gestione dei rapporti di lavoro nei siti di proprio interesse presenta profili quantomeno di criticità.

Alla data odierna, nella documentazione accessibile ai legali della procedura è presente già una pronuncia emessa per un ricorso riassunto e celebrato in questi mesi: la Sentenza n. 483/2019 pubbl. il 26/02/2019, RG n. 3953/2017. Tale causa si riferisce al sito di Arese, via

anch'esso oggetto di un contratto di appalto per le contestazioni mosse da una lavoratrice impegnata dal 2014 al 2015, assunta formalmente da varie cooperative ascrivibili alla rete

Il Giudice adito ha rilevato il non corretto inquadramento della lavoratrice ed ha condannato i convenuti al pagamento di quanto dovuto. La domanda di manleva e di preventiva escussione di Ceva Logistics S.r.l. s.r.l. nei confronti di S.c.p.a. è stata accolta, pertanto S.c.p.a. è stata condannata

a "manlevare, tenere indenne e risarcire Ceva da tutto quanto dovesse essere condannata a pagare alla ricorrente per i motivi azionati nel giudizio".

Questo, dunque il costante scenario processuale, anche dinanzi a condanne su tutta la linea: nel recente passato Ceva Logistics S.r.l. ha sempre azionato e ricevuto accertamento della sopra citata clausola di manleva, con la conseguenza di restare indenne da qualsiasi conseguenza derivante dalla condotta illecita posta in essere dalle cooperative del sistema Bolondi ed addirittura avvantaggiandosi dalle stesse. Il vantaggio di Ceva Logistics S.r.l. in tal senso è attestabile dal momento in cui beneficia di contratti di appalto parametrati ad un costo del lavoro non congruo, nella certezza di non patire le conseguenze di eventuali accertamenti giudiziali grazie alla clausola di manleva.

Attualmente - come precisato anche dal giudice estensore della citata sentenza - l'azione di manleva che Ceva Logistics S.r.l. sta azionando trova un ostacolo nella presenza dell'amministrazione giudiziaria, in quanto essa subisce i limiti propri imposti dall'impossibilità di iniziare azioni esecutive avverso S.c.p.a., per l'effetto dell'applicazione dell'art. 55 D.Lgs. 159/2011.

Rispetto alle cause definite in passato, si segnala che proprio in sede di udienza i legali della procedura di amministrazione giudiziaria hanno riscontrato - parlando con i legali di Ceva Logistics S.r.l. oppure con i legali dei sindacati che spesso assistono i lavoratori - che

- S.c.p.a. ha soventemente perseguito una strategia processuale volta parallelamente a:
- negare la responsabilità della holder, sul presupposto dell'operatività di sistemi di rete che rendevano irrintracciabili i reali rapporti fra le parti (difatti gli atti trasmessi dai precedenti legali sono di questo tenore);
 - azionare a sua volta clausole di manleva nei confronti di consorzi ad essa riconducibili;
 - proporre o accettare soluzioni di composizione transattiva entro la prima udienza di trattazione, onde evitare di sostenere maggiori costi processuali dati dalla soccombenza.

Ceva Logistics S.r.l., dunque, ha beneficiato anche di questa condotta processuale di definizione transattiva, per la quale S.c.p.a. in base alle pretese del ricorrente offriva conciliative, che comunque assicuravano di chiudere la vertenza su parametri ben inferiori rispetto a quelli azionati (pur prevedendo il pagamento delle spese legali dei lavoratori). Ceva Logistics S.r.l. non ha mai proposto soluzioni transattive, consapevole del fatto che, pur in caso di estrema soccombenza- avrebbe potuto beneficiare della preventiva escussione (fino a quando vigeva la precedente formulazione del citato art. 29) ovvero la totale manleva.

Vi sono, da ultimo, casi nei quali i lavoratori impegnati presso i siti citati, chiedono il riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e Ceva Logistics S.r.l., sul presupposto dell'esistenza di un'interposizione fittizia di manodopera. Una delle ultime cause è stata istaurata presso il Tribunale di Milano con R.G. 6370/2016, ricorrente Stg.ra impegnata fino al 2015 presso il sito di Arese, nell'ambito di un contratto di subappalto di servizi logistica siglato in data 01.01.2010 fra Ceva Logistics S.r.l. e S.c.p.a.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE:
Dott. Fabio Roia

Anche nel vigore del D. Lgs. n. 276/03, sussiste un'ipotesi di intermediazione di manodopera vietata qualora si esuli dalla figura dell'appalto lecito prevista e disciplinata dagli artt. 1655 ss. c.c. per l'assenza dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e per la mancanza dell'assunzione del rischio d'impresa da parte del medesimo, potendosi in tal caso richiedere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa.

La ricorrente sostiene di aver svolto mansioni di addetta al magazzino ricevendo le direttive dai signori (dipendente della (dipendente CEVA) e non dal formale datore di lavoro, la cooperativa sempre riconducibile al gruppo

Il Tribunale di Velletri con la Sentenza n. 182/2019 pubbl. il 05/02/2019, RG n. 1723/2016 ha deciso una domanda simile, non entrando nel merito ma rilevando una decadenza da parte della ricorrente.

Ricorsi come quelli sinteticamente citati, seppur in attesa di una completa definizione giudiziaria, attestano la presenza di zone opache nella genuinità degli appalti, nel loro svolgimento e, per quel che interessa questa sede, nei rapporti fra S.c.p.a. e Ceva Logistics S.r.l., qualificandosi come una dei principali operatori logistici al mondo, che offre soluzioni di supply chain per aziende di grandi e medie dimensioni, fornendo servizi di magazzino e logistica a favore di soggetti operanti in diversi settori merceologici rappresenta un operatore qualificato del settore, al quale è richiesto uno standard di diligenza tale da esaminare anche le risultanze processuali emerse e di dotarsi dei sistemi di compliance idonei ad evitare a commissione di fatti illeciti ovvero la facilitazione di operazioni criminali in capo ad altri soggetti."

In conclusione emerge che la società offriva ai propri clienti prezzi molto al di sotto di quelli necessari a coprire soltanto i costi diretti delle stesse commesse e risultando "obbligata" ad abbassare i "costi reali" della componente lavoro molto al di sotto di quella scaturita dalla corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Pertanto, con la corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro risultano mancati addebiti ai clienti, soprattutto per le commesse svolte nei confronti di Ceva Logistics, per oltre 22 milioni di euro annui oltre il mancato guadagno."

3) La decisione.

3.1) Sul piano fattuale probatorio, osserva il Tribunale come sussistano "sufficienti indizi" – da ritenersi nel caso di specie gravi, precisi e concordanti a seguito anche della valutazione già effettuata dal giudice della cognizione in sede di applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Pavia in data 20/7/2018- per ritenere sussistente il delitto catalogo di cui all'art. 603 bis c.p. previsto come requisito preliminare dall'art. 34 comma primo D.Lvo 159/2011 per la conseguente valutazione di una attività agevolatrice della condotta delittuosa posta in essere da un soggetto terzo, funzionalmente collegato rispetto all'autore della fattispecie qualificata, e facente capo, secondo la prospettazione dell'organo proponente a Ceva Logistics Italia srl. Ed invero dalle plurime e convergenti dichiarazioni rese dai lavoratori impiegati presso uno degli stabilimenti CEVA di Stradella -riscontrate anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche evidenziate nella proposta le quali dimostrano come sia costantemente informato sui rapporti di lavoro esistenti all'interno del sito CEVA disponendo in taluni casi, in presenza di condotte poste in essere da singoli lavoratori da lui ritenute distoniche rispetto al regime di illegalità imposto ed adottato, lo spostamento delle unità lavorative in altri reparti o in diverse società da lui sempre gestite- che costituisce una delle 42 sedi della società e segnatamente una sede destinata al magazzinaggio, ricevimento, stoccaggio e spedizione delle merci, è emersa l'esistenza di una attività organizzata di intermediazione svolta in forma non occasionale

attraverso una strutturazione che ha comportato l'impiego di mezzi giuridici, segnatamente un carosello di società cooperative fittizie, per occultare il regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori (cfr. Cass. pen. Sez. 5 n. 6788 del 23/11/2016 nel testo della norma precedente alla legge di modifica 29/10/2016 n. 199).

Basti pensare, riprendendo i contenuti delle dichiarazioni sopra riportate e riferite alle singole tematiche di sfruttamento (ritmi di lavoro estremamente gravosi, straordinari imposti sotto continua minaccia di licenziamento, pagamento di una retribuzione difforme rispetto alle ore effettuate consistenti anche in 11 ore giornaliere continuate senza giorno di riposo, omesso versamenti dei contributi dovuti) come in tale contesto i lavoratori facenti capo alla rete di cooperative gestite arrivavano a prendere circa 5,7 Euro per ora riconosciuta come lavorata in un contesto anche di 280 ore mensili effettivamente svolte (cfr. dichiarazioni rese da

3.2) Esistono poi numerosi elementi per ritenere che Ceva Logistics Italia s.r.l fosse pienamente consapevole, malgrado la formale presenza di accordi contrattuali fra la stessa e la fornitrice

S.c.p.a. con i quali la seconda si impegnava a garantire "il regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti degli Addetti in conformità alle norme di legge e del C.C.N.L. eventualmente applicabile", nonché a manlevare Ceva Logistics Italia s.r.l. e a mantenerla indenne da qualsiasi richiesta o iniziativa giudiziaria azionata da parte degli Addetti di

S.c.p.a., della situazione di sfruttamento lavorativo e reddituale realizzata dai gestori della rete di proprio in uno dei suoi siti di Stradella, con ciò realizzandosi pienamente, quantomeno su un piano di rimprovero colposo determinato dall'assenza di una necessaria ed esigibile vigilanza sugli adempimenti contrattuali formalizzati, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria. Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori emerge infatti un collegamento immediato fra Ceva Logistics Italia s.r.l., che nei siti di Stradella risulta avere, rispettivamente, 15 e 56 addetti, e le singole unità lavorative operanti nella medesima sede laddove, ad esempio, si realizza un rapporto fattuale diretto fra lavoratore e luogo di lavoro in assenza del filtro della società appartenente al carosello delle cooperative facenti capo a S.c.p.a. Così addetto alla linea picking del sito di Stradella, ha dichiarato di avere lasciato il proprio curriculum presso la portineria di questo stabilimento nel dicembre del 2014 prima di essere chiamato per il colloquio presso la sede di ha poi evidenziato come il

sistema di timbratura fosse unico in azienda per tutte le cooperative: "tutti beggiamo nello stesso punto e con le stesse apparecchiature", a dimostrazione di una evidente commistione fra personale dipendente della Ceva Logistics Italia e personale dipendente delle altre cooperative riferibili a

Osserva altresì il Tribunale, condividendo l'osservazione sviluppata dall'organo proponente, come appaia indice di un atteggiamento di condivisione, o quantomeno di quiescenza ad una situazione pacificamente preventivata stante l'assenza di ogni tipo di reazione anche sul piano della vigilanza dei patti contrattuali, la circostanza che a fronte di 92

iniziative giudiziarie avanzate dai lavoratori nei confronti di Ceva Logistics Italia dal 2015 ad oggi (con una previsione quindi, considerando la decadenza dalla responsabilità solidale, di circa 100-120 giudizi all'anno), iniziative riguardanti lo stesso tema dell'errato inquadramento contrattuale e delle differenze retributive percepite rispetto ai parametri previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, la società oggetto di proposta non abbia assunto nessuna iniziativa di revisione dei contratti nei confronti di limitandosi a sollevare la clausola di manleva sopra richiamata e trovando una prevedibile e collusiva condivisione di strategia processuale proprio da parte degli stessi vertici di in danno dei lavoratori ricorrenti. Sul piano della valutazione della prova critico-logica appare dunque evidente, stante anche l'unicità dello studio legale incaricato di seguire le vicende della società e quindi la necessaria trasmissione delle informazioni ai vertici degli organi gestori chiamati a conferire le

singole procure alle numerose, ricorrenti e sistematiche liti, come Ceva Logistics Italia abbia passivamente accolto le azioni giudiziarie dei lavoratori operanti presso i diversi siti di Stradella e di Arese (con specifico riferimento alla procedura numero RG 3953/2017) forte della clausola di manleva concordata con la rete e consapevole di dovere accettare il rischio di subire azioni giudiziarie da parte di lavoratori in una situazione di sfruttamento lavorativo direttamente capitalizzato come si evince dai dati del suo fatturato e dei guadagni realizzati.

3.3) Sul piano poi del principio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, principio recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 27 febbraio 2019 numero 24, osserva ancora il Collegio come la condotta agevolatrice posta in essere da Ceva Logistic Italia nei confronti dei soggetti indagati per la violazione, fra le altre fattispecie delittuose, dell'art. 603 bis c.p. - e segnatamente nei confronti della rete di cooperative dominate e controllate da risultati di particolare rilevanza, anche se allo stato circoscritta alle sedi di Stradella e di Arese, avendo in particolare fatturato a Ceva Logistics Italia Euro 26.040.393 nel 2016, pari al 51,10% del totale, ed Euro 47.362.529,87 nel 2017, pari al 51,10% del totale. Dalla relazione redatta dall'amministratore giudiziario della società sottoposta a sequestro preventivo dal GIP presso il Tribunale di Pavia risulta poi che la stessa Premium Net avrebbe offerto ai propri clienti prezzi molto al di sotto di quelli necessari a coprire soltanto i costi diretti delle stesse commesse risultando obbligata ad abbassare i "costi reali" della componente lavoro molto al di sotto di quella scaturente dai riferimenti salariali del contratto collettivo nazionale in materia. Di conseguenza, con la corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, risulterebbero mancati addebiti ai clienti, soprattutto per le commesse svolte nei confronti di Ceva Logistics Italia, per oltre 22 milioni di euro annui, oltre il mancato guadagno, con un conseguente profitto capitalizzato, in termini quantomeno di indicazione parametrica simile, dalla società agevolatrice oggetto di proposta di applicazione della misura di prevenzione.

3.4) Sempre in un'ottica interpretativa modulata al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura di prevenzione, principio che caratterizza tutto l'ordinamento positivo secondo quanto indicato dalla recente sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 24/2019, osserva il Collegio come anche la nuova formulazione dell'art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, consenta un intervento nella gestione societaria non assorbente, sul piano dell'impossessamento totale dell'attività di impresa, e comunque commisurato agli obiettivi di (ri) legalizzazione societaria tipici della misura di prevenzione da adottare. Ed invero laddove il legislatore ha inteso consentire all'amministratore giudiziario la facoltà di esercitare "i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del tribunale" (art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011 citato), prevedendosi quindi una facoltà e non un obbligo di assunzione anche della attività tipica dell'impresa all'esito di una scelta ponderata da parte del tribunale, si ritiene che la decisione in merito alle concrete modalità dell'intervento dell'amministrazione giudiziaria non possa non tenere conto di diversi fattori quali il grado di infiltrazione delittuosa ed il settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società, la necessità di assumere anche in seno all'amministrazione giudiziaria il normale svolgimento dell'attività gestionale di impresa, con la valutazione conseguente, in termini di rischio e nella prospettiva della salvaguardia occupazionale, di un simile trasferimento da professionalità tipiche a professionalità nuove e magari non perfettamente allineate con il settore di mercato interessato, nonché, sempre sul piano della proporzione, gli obiettivi di bonifica aziendale da intraprendere con la misura rispetto all'impossessamento totale degli organi gestori.

Osserva il Tribunale come nel caso in esame, in relazione all'accertata infiltrazione riscontrata – allo stato- soltanto nelle sedi di Stradella e, parzialmente, di Arese, alle dimensioni della società che presenta, al 30/9/2018, 1021 dipendenti dislocati su 42 sedi poste su tutto il territorio nazionale, alla presenza di una proprietà totalmente straniera, sempre in applicazione del principio guida di proporzionalità e adeguatezza, l'intervento ablativo iniziale debba essere modulato in modo tale da consentire un penetrante ed effettivo controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori anche in sostituzione dei diritti spettanti al socio proprietario – per esempio per sostituire i componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale qualora tali attività si rendessero necessarie- ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli attuali organi di amministrazione societaria, dovendo in particolare l'intervento concentrarsi sulla verifica di rapporti contrattuali in essere fra Ceva Logistics Italia srl, S.c.p.a., e ciò con riferimento a tutte le sedi della società, o ad altre società che abbiano adottato o adottino i sistemi della rete consortile Premium per porre in essere sensibili attività di sfruttamento di lavoratori impiegati nei settori di interesse societario. Occorre in particolare intervenire affinché il sottile ed a volte compresso binario di perseguimento del legittimo profitto nella legalità del lavoro non venga alterato univocamente a favore del profitto aziendale con la conseguente rilevante compressione della dignità retributiva, previdenziale ed assistenziale dei lavoratori.

3.5) In concreto l'amministrazione giudiziaria dovrà essere finalizzata, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare ed eventualmente a rimodulare, in un'ottica primaria di salvaguardia dell'occupazione a tutti i livelli, gli accordi contrattuali relativi ai siti di Stradella ed Arese posti in essere con la filiera di o con altre società operanti nella prestazione di servizi o di mano d'opera, con una analisi che andrà estesa a tutti i siti della società per verificare se esistano altre forme di sfruttamento conclamato della mano d'opera di lavoratori esterni, nonché a verificare l'idoneità del modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all'art. 603 bis c.p. e quindi disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate. L'attività andrà svolta possibilmente d'intesa con gli organi amministrativi della società Ceva Logistics Italia ben potendo il Tribunale, in caso contrario, espandere l'intervento ablativo fino al totale impossessamento della compagine societaria.

P. Q. M.

visto l'art.34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

dispone

l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società CEVA LOGISTICS ITALIA SRL a socio unico in persona del legale rappresentante con sede legale ad Assago (MI) frazione esercitante l'attività di trasporto terrestre, aereo e ferroviario

~~di merci e cose per un periodo di anni 1 (uno);~~

nomina

- quali Giudici Delegati alla procedura i dottori Fabio Roia e Veronica Tallarida;

- quale Amministratore Giudiziario il dott. Roberto Paese con studio in Milano via telefono il quale all'atto di accettazione dell'incarico farà pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento, al mancato superamento della soglia dei tre incarichi in corso (art. 35 comma 2 come modificato, dalla legge 161/2017) ed all'insussistenza delle cause di incompatibilità (art 35 comma 3) ovvero di potenziale conflitto di interessi;

non dispone

allo stato la trascrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lvo 159/2011 in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non sussistendo allo stato una effettiva immissione in possesso di beni aziendali;

dispone

che l'Amministratore Giudiziario:

1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:

► esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "*a prevenire reati della specie di quello verificatosi*") nello specifico settore di intervento della misura;

► esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi ed alla politica contrattuale intrapresa;

2) nel corso dell'incarico provveda a:

► assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società almeno una volta alla settimana e comunque secondo le necessità, partecipando a tutti i consigli di amministrazione aventi ad oggetto le tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;

► intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;

► rivedere tutti i contratti eventualmente in essere con la filiera di s.c.p.a. o con altre società operanti nel settore della fornitura di servizi o di manodopera salvaguardando il piano occupazionale e verificando la corretta osservanza dei contratti collettivi di lavoro che regolano la materia nonché rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti riguardanti la prestazione di servizi o di manodopera;

3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura provveda a :

► esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati.

delega

per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;

fissa

per la discussione l'udienza del **16 LUGLIO 2019 ore 9.30** che sarà tenuta nell'Aula Misure di Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano III, lato Manara

dispone

che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'organo proponente, mediante consegna di

copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione di cui sopra a:

- soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente a : socio unico Ceva Logistics Holding Italy s.p.a in persona del legale rappresentante con sede in Assago (MI) frazione

dispone

darsi avviso, nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, all'Amministratore Giudiziario;
avvisa

le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.

Milano, 6 maggio 2019

I Giudici

Raris Contani

Wollan

Il Presidente estensore

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dot. Fabio Roia

